

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

e successive integrazioni e modificazioni

Approvato con delibera CdA del 19/12/2023

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE I	6
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
ARTT. 24, 25 e 25 DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	6
1. Le fattispecie di riferimento	6
2. Le Aree a Rischio	26
4. Presidi e Regole di comportamento	29
PARTE SPECIALE II	32
REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	32
ART. 24 <i>BIS</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	32
1. Le fattispecie di riferimento	32
2. Le Aree a Rischio	41
3. Presidi e Regole di comportamento	41
PARTE SPECIALE III	43
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA & REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	43
ART. 24 <i>TER</i> E ART. 25 <i>QUATER</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	43
1. Le fattispecie di riferimento	43
2. Le Aree a Rischio	48
3. Presidi e Regole di comportamento	48
PARTE SPECIALE IV	52
REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	52
ART. 25 <i>BIS</i> D.LGS.231/2001	52
1. Le fattispecie di riferimento	52
2. Le Aree a Rischio	58
4. Presidi e Regole di comportamento	59
PARTE SPECIALE V	60
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	60
ART. 25 <i>BIS.1</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	60
1. Le fattispecie di riferimento	60

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

2. Le Aree a Rischio	65
3. Presidi e Regole di comportamento	66
PARTE SPECIALE VI	67
REATI SOCIETARI	67
ART. 25 <i>TER</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	67
A. art. 25 <i>ter</i> lett. a – s; art. 25 <i>sexies</i>	67
1. Le fattispecie di riferimento	67
2. Le Aree a Rischio	76
4. Presidi e Regole di comportamento	77
B. lettera s) <i>bis</i>	79
1. Le fattispecie di riferimento	79
2. Le Aree a Rischio	83
4. Presidi e Regole di comportamento	84
PARTE SPECIALE VII	87
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	87
ART. 25 <i>QUINQUIES</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	87
1. La fattispecie di riferimento	87
2. Le Aree a Rischio	88
4. Presidi e Regole di comportamento	89
PARTE SPECIALE VIII	91
OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	91
ART. 25 <i>SEPTIES</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	91
1. Le fattispecie di riferimento	91
2. Conformità al D.Lgs. 81/2008	93
3. Le Aree a Rischio	95
4. Presidi e Regole di comportamento	95
PARTE SPECIALE IX	99
REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO	99
ART. 25 <i>OCTIES</i> D.LGS.231/2001	99

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

1. Le fattispecie di riferimento	99
2. Le Aree a Rischio	102
3. Presidi e Regole di comportamento	104
PARTE SPECIALE X	106
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	106
ART. 25 <i>OCTIES.1</i> D.LGS. 231/2001	106
1. Le fattispecie di riferimento	106
2. Le Aree a Rischio	108
3. Presidi e Regole di comportamento	109
PARTE SPECIALE XI	111
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	111
ART. 25 <i>NOVIES</i> D.LGS. 231/2001	111
1. Le fattispecie di riferimento	111
2. Le Aree a Rischio	117
4. Presidi e Regole di comportamento	117
PARTE SPECIALE XII	119
REATI AMBIENTALI	119
ART. 25 <i>UNDECIES</i> DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	119
1. Le fattispecie di riferimento	119
1.1. Codice Penale	119
1.2 D.Lgs. 152/2006	124
1.3 Legge n. 150/1992	131
1.4 Legge n. 549/1993	131
1.5 D.Lgs. 202/2007 – inquinamento provocato dalle navi	132
2. Le Aree a Rischio	132
3. Presidi e Regole di comportamento	134
PARTE SPECIALE XIII	135
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	135
ART. 25 <i>DUODECIES</i> DEL D.LGS.231/2001	135
1. Le fattispecie di riferimento	135
2. Le Aree a Rischio	137

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

3. Presidi e Regole di comportamento	138
PARTE SPECIALE XIV	140
REATI TRIBUTARI	140
1. Le fattispecie di riferimento	140
2. Le Aree a Rischio	146
3. Presidi e Regole di comportamento	147
PARTE SPECIALE XV	149
REATI DI CONTRABBANDO	149
1. Le fattispecie di riferimento	149
2. Le Aree a Rischio	151
3. Presidi e Regole di comportamento	151
PARTE SPECIALE XVI	152
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	152
1. Le fattispecie di riferimento	152
2. Le Aree a Rischio	161
3. Presidi e Regole di comportamento	161

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE I

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTT. 24, 25 e 25 DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti così come disciplinati dagli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231 del 2001, rispettivamente in materia di indebita percezioni di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico, ovvero in materia di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Per offrire una migliore individuazione e illustrazione del “rischio-reato” è opportuno tuttavia specificare cosa debba intendersi, ai sensi della legge penale, per “Pubblico Ufficiale” e per “Incaricato di Pubblico Servizio”.

Tali nozioni trovano la loro definizione normativa negli artt. 357 e 358 c.p., ai quali si accompagna una specifica disciplina regolatoria della particolare situazione in cui venga meno una delle predette qualifiche (art. 360 c.p.).

Agli effetti dell’articolo 357 c.p., dunque, sono Pubblici Ufficiali “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo sono qualificabili come Pubblici Ufficiali tutti quei soggetti che, indipendentemente dal rapporto intercorrente con lo Stato o l’Ente pubblico, esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini dell’esistenza di tale qualifica, ciò che rileva è l’attività svolta in concreto, la quale deve potersi definire come “pubblica funzione” a prescindere da requisiti formali di tipo soggettivo, quali, ad es., l’esistenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con lo Stato o con l’Ente pubblico.

Con riferimento, invece, alla nozione di “pubblica funzione amministrativa” l’art. 357, comma 2, c.p., individua tale funzione come disciplinata da “norme diritto pubblico”, ovvero sia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed a tutela di un interesse pubblico.

In particolare, essa viene identificata come: a) un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e b) caratterizzata dall’esercizio di specifici e ben identificati poteri. Nello specifico, i poteri in questione sono: deliberativi, consistenti nell’attività di formazione della volontà dell’ente e nella sua rappresentanza; autoritativi, consistenti nell’esercizio di poteri coercizione o nell’esercizio di un’attività discrezionale rispetto a

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

soggetti posti su un piano non paritetico rispetto all'ente (e tipicamente "provvedimentali"); certificativi, i quali si esplicano nello svolgimento di attività dotate di una peculiare efficacia probatoria.

Agli effetti dell'articolo 358 c.p., sono Incaricati di Pubblico Servizio "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori del carattere "pubblicistico" dell'Ente. In particolare, si fa riferimento a: (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici; (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione; (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato.

Sulla base di quanto indicato, la scriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "Incaricato di un Pubblico Servizio" è rappresentata, dunque, non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto stesso, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. Da quanto detto discende che l'Incaricato di Pubblico Servizio può essere descritto come la persona che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio (ovverosia un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico in funzione della cura di interessi pubblici o del soddisfacimento di bisogni di interesse generale) pur essendo privo di poteri formali di natura deliberativa, autorizzativa o certificativa, tipici della pubblica funzione amministrativa.

Risultando inevitabilmente, nell'individuazione di entrambe le figure, margini di incertezza, la Società, ai fini della configurabilità dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, valuta caso per caso se i soggetti con i quali entra in rapporto possano o meno essere qualificati come Incaricati di Pubblico Servizio.

Si ribadisce, infine, che ai fini del D.Lgs. 231/2001, i reati di cui agli artt. 24 e 25 del decreto stesso rilevano laddove risultino commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia italiana che estera.

Art. 314 c.p. - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Sanzioni applicabili all'ente

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Oggetto materiale è il danaro o la cosa altrui. Per "possesso" la dottrina e la giurisprudenza concordano nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto, adottando quindi un concetto più ampio. L'affiancamento al possesso anche della "disponibilità" chiarisce che la possibilità di disporre della cosa a prescindere dalla materiale detenzione è già di per sé idonea ad integrare, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, il reato in esame, ogni qual volta che il soggetto agente sia in grado, mediante atto dispositivo di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio, di ingerirsi nel maneggio o nella disponibilità di danaro e di conseguire quanto poi oggetto di appropriazione¹. Altro presupposto della fattispecie è che la disponibilità della cosa o del danaro da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio tragga le sue ragioni dall'ufficio o dal servizio ricoperto. Occorre dunque che la disponibilità della cosa trovi una sua giustificazione e ammissibilità giuridica nella pubblica funzione esercitata e che il funzionario pubblico possa disporre "a causa" della propria posizione e che tale facoltà sia espressamente prevista dalle sue funzioni. Per quanto concerne invece l'elemento psicologico, il peculato è punito a titolo di dolo generico consistente nella volontà di appropriarsi di una cosa mobile e di goderne per ragioni di profitto privato, con la consapevolezza che invece se ne ha la disponibilità per ragioni d'ufficio.

Con riferimento alla rilevanza ex D.Lgs. n. 231/2001 del reato di peculato (e alla modalità con la quale si possa determinare l'interesse o vantaggio dell'ente), la Relazione Illustrativa allegata al D.Lgs. n. 75/2020 ha chiarito che: *"... in realtà, l'ipotesi alla quale la Direttiva pare principalmente riferirsi vede il soggetto del cui operato l'ente risponde (soggetto apicale o dipendente) prendere parte, in qualità di concorrente "estraneo", alla condotta appropriativa materialmente posta in essere da un "funzionario pubblico", quale definito dall'art. 4(4) della direttiva medesima. Per esemplificare, può pensarsi al caso in cui il direttore generale di una società convinca un funzionario UE ad appropriarsi di fondi dell'Unione e ad investirli nella sua società, o ancora alle fattispecie di c.d. "distrazione appropriativa", ravvisate in giurisprudenza nel caso di utilizzo dei fondi pubblici per finalità del tutto estranee alla P.A. e con irreversibile fuoriuscita del danaro, in ipotesi destinato in parte al P.U., attraverso il pagamento di crediti inesistenti verso una società collusa, in parte a quest'ultima o al suo amministratore. Trattasi, all'evidenza, di casi rispetto ai quali nessun*

¹ Cass. pen., sez. II, sentenza n. 3327 dell'8.1.2010.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

dubbio appare consentito circa la ricorrenza del presupposto (“interesse” e/o “vantaggio”) richiesto per l'imputazione in capo all'ente della responsabilità amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 231”. Occorre infine ribadire altresì che la responsabilità “231” scatta ai sensi dell’art. 314, co. 1 c.p., come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020, solo “quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea”.

Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o il servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

In questo caso l'esercizio delle funzioni o del servizio costituisce solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica, che consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel trattenerlo, cioè nel non restituirlo. Più nello specifico, giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto agente. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario pubblico, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione. Pertanto, presupposto essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, che li accetta o li ritiene sfruttando l'errore. Viene richiesto per la sua sussistenza, sotto il profilo dell'elemento psicologico, il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

Si specifica inoltre che la responsabilità “231” scatta ai sensi dell’art. 316 c.p., come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020, solo “quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea”.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il reato in oggetto presuppone che l'Ente abbia conseguito regolarmente dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti i quali, pur avendo una finalità pubblica predefinita, siano destinati a diverse finalità rispetto a quelle predefinite nel provvedimento di concessione.

Tali erogazioni, in particolare, si caratterizzano per il fatto di essere concesse a condizioni maggiormente favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità.

La fattispecie si configura anche nell'ipotesi in cui l'attività programmata si sia comunque svolta.

In particolare:

- i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni) e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito);
- le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o *una tantum*;
- i finanziamenti sono atti negoziali mediante i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme di denaro destinate a essere restituite a medio e/o a lungo termine con annesso pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute,

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

conseguite indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale fattispecie, accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v. oltre), costituisce uno strumento diretto a colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Essa, nello specifico, si realizza nei casi in cui si ottengano, senza averne il diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre diverse erogazioni da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'UE a seguito dell'utilizzo o della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adizione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Descrizione reato

Tale fattispecie di reato si differenzia dalla corruzione in quanto non si è in presenza di un accordo tra il privato e il Pubblico Ufficiale bensì quest'ultimo, abusando dei propri poteri o della propria qualità, costringe il privato a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità.

In altri termini, il Pubblico Ufficiale determina uno stato di soggezione della volontà della persona offesa mediante l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Descrizione reato

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato che agiscono su un piano paritetico.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adizione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Descrizione reato

In questo particolare tipo di reato il privato corruttore si assicura, mediante la promessa o la dazione indebita di denaro od altra utilità, il compimento di un atto da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che contrasti con i doveri di ufficio a questi ultimi imposti.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in sé stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica, dunque, deve essere fatta non in relazione a singoli atti, bensì tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Sanzioni applicabili all'ente (nei casi di cui sopra, o quando l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità)

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Si tratta di due aggravanti speciali applicabili alla corruzione propria di cui all'art. 319, che si applicano qualora l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione e il privato abbia ad oggetto determinati atti considerati dal legislatore particolarmente delicati e pregiudizievoli per la P.A.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- comma 1, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- comma 2, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

(per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adizione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Descrizione reato

L'art. 319 *ter* configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad un soggetto appartenente alla Polizia Giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Art. 319 *quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adizione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Descrizione reato

La condotta di induzione è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un privato, il quale viene in tal modo indotto alla promessa o alla dazione della richiesta utilità. Ai fini della consumazione del reato è sufficiente la mera promessa di denaro o di altra utilità.

Il reato sussiste sia nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica, la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: procurare o favorire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Il delitto si differenzia dalla concussione, oltre che per le modalità esecutive (dal momento che questa si caratterizza per la minaccia o prospettazione di un male/danno ingiusto), anche per la presenza di un vantaggio per il soggetto privato, il quale giustifica la punibilità di questi come determinato dal secondo comma.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Descrizione reato

L'articolo in oggetto specifica che i delitti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, ovvero, ai sensi dell'art. 358, a coloro che svolgono un'attività caratterizzata dall'esercizio della pubblica funzione (come i pubblici ufficiali), ma priva dei poteri tipici di essa, e, specularmente, con esclusione di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera semplicemente materiale.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Descrizione reato

La norma in esame stabilisce che, per quanto riguarda i delitti di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, le pene stabilite per il corrotto si applicano anche nei confronti del privato corruttore extraneus alla pubblica funzione, rendendo i delitti di cui sopra reati a concorso necessario.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Sanzioni applicabili all'ente

- commi 1 e 3, sanzione pecuniaria: fino a 200 quote;
- commi 2 e 4, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- commi 2 e 4, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adizione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Descrizione reato

Il reato in oggetto si configura come di mera condotta, è cioè sufficiente la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità, purché connotata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Per semplificazione espositiva, appare opportuno riportare all'interno di tale parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione anche la fattispecie di cui all'art. 377 *bis* c.p., espressamente diretta a tutelare il bene "amministrazione della giustizia" (art. 25 *decies*).

Art. 377 *bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Descrizione reato

La condotta descritta dall'art. 377 *bis* c.p. è diretta nei confronti di un soggetto che, pur avendo la facoltà di non rispondere, è stato chiamato dall'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni in un processo (ad es. come imputato, coimputato o imputato in reato connesso). In via esemplificativa, il contenuto della condotta consiste nell'induzione del soggetto chiamato dall'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzabili nel procedimento in forza di un comportamento minaccioso o di un accordo.

Art. 322 *bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote; se l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adizione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2).

Descrizione reato

A causa della sempre maggiore compenetrazione tra ordinamenti statali, europei ed internazionali, il legislatore ha esteso la punibilità per i delitti contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui vi siano coinvolti i membri o gli organi suelencati, delegando al giudice il compito di stabilire quando ricoprano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358.

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (reato proprio), nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. Il soggetto attivo deve agire

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

intenzionalmente procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o arreca ad altri un danno ingiusto e deve perpetrare l'abuso nella sua predetta veste, con la conseguenza che non è configurabile il delitto di cui all'art. 323 c.p. per tutti quei comportamenti posti in essere al di fuori dell'effettivo esercizio delle mansioni d'ufficio che, anche laddove perpetrati in violazione del dovere di correttezza, siano tenuti come soggetto privato senza, quindi, servirsi in alcun modo dell'attività funzionale svolta, non assumendo pertanto rilievo penale. Il bene giuridico tutelato è sia il buon andamento della Pubblica Amministrazione, sia il patrimonio del terzo danneggiato.

In ordine invece all'elemento soggettivo del reato, l'abuso deve essere commesso dall'agente allo scopo di perseguire un ingiusto vantaggio o un danno "intenzionalmente".

Si specifica inoltre che l'art. 23 del decreto legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), ha inciso sul nucleo oggettivo della fattispecie con i seguenti due interventi: 1) è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute in regolamenti: l'abuso potrà infatti essere integrato solo dalla violazione di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge", cioè da fonti primarie; 2) si è altresì precisato che rilevano solo regole di condotta "dalle quali non residuino margini di discrezionalità". Lo sforzo di circoscrivere l'incriminazione alla violazione di specifiche ed espresse regole di condotta è diretto a incrementare la capacità selettiva della fattispecie in esame e a garantire una maggiore prevedibilità delle conseguenze degli illeciti nell'attività amministrativa. Il riferimento alla necessità che la disposizione e/o la regola violata non sia di quelle che offrano spazi di discrezionalità al pubblico funzionario evidenzia la finalità della novella: l'amministratore pubblico non potrà mai essere perseguito penalmente ai sensi dell'art. 323 c.p. tutte le volte che si trovi ad operare in contesti normativi che – pur fissando gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire nello specifico caso – lascino allo stesso la libertà di scegliere le concrete modalità per la loro realizzazione.

Occorre infine ribadire altresì che la responsabilità "231" scatta ai sensi dell'art. 323 c.p., come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020, solo "quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea".

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un Pubblico Ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Descrizione reato

Scopo del reato è quello di colpire i fenomeni di intermediazione illecita tra il privato e il pubblico funzionario, finalizzata alla corruzione di quest'ultimo. Tale ipotesi di reato si configura, infatti, come comportamento prodromico all'accordo corruttivo o comunque distorsivo dell'esercizio delle funzioni pubbliche, in cui sia il committente che il mediatore non debbono rivestire una qualifica soggettiva particolare. Ed infatti, solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di Pubblico Ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena.

Pertanto, rispetto alla fattispecie della corruzione, il reato in esame si presenta come una tutela anticipatoria, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione e si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra il committente ed il mediatore.

Ai fini del perfezionamento del delitto è irrilevante l'esercizio dell'influenza illecita da parte del mediatore o il comportamento del pubblico agente.

In particolare, il comportamento incriminato prevede relazioni esistenti o asserite oggetto dello sfruttamento da parte dell'intermediario quale presupposto dell'opera di mediazione, dazione o promessa indebita per sé o altri di denaro o altra utilità (es. omaggi, spese di attenzione verso terzi, contributi, posti di lavoro, informazioni riservate, sconti o crediti personali, assistenza o supporto ai familiari) nonché compimento, da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio, di un atto in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il secondo comma dell'art. 346 bis c.p. prevede inoltre che la pena stabilita dal primo comma si applichi a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità e, dunque, al privato che si avvale dell'illecita intermediazione. Il terzo e il quarto comma contemplano poi due circostanze aggravanti speciali a effetto comune rispettivamente per l'ipotesi particolare in cui l'intermediario sia egli stesso un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., nonché per quella in cui il fatto sia commesso «in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio», e dunque si concreti in un'attività preparatoria rispetto ai delitti di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter c.p. e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. L'ultimo comma prevede, infine, una circostanza attenuante a effetto comune per i fatti di particolare tenuità. Quanto all'elemento psicologico, il delitto in esame si configura quale reato a dolo generico, pertanto è sufficiente l'accettazione del rischio di verificazione dello stesso (c.d. dolo eventuale). L'intenzionalità della condotta deve estendersi anche all'elemento di illiceità speciale di cui all'avverbio "indebitamente" e all'inciso "mediazione illecita": è dunque necessaria la consapevolezza nell'agente che l'interferenza sia illegale e che essa tenda a una distorsione dell'attività amministrativa.

Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato è integrata da chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali (indicati nell'art. 355 c.p.) che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla Pubblica Amministrazione beni o servizi .

Ai fini della configurabilità del delitto, non è, quindi, sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso. Non risultano, necessari specifici raggiri, né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che, ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, è configurabile il concorso tra i due delitti . L'espressione

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

“commette frode” non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, perché si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale del quale possa risentire l'ente committente. Il reato di frode nelle pubbliche forniture sanziona quindi le condotte contrattuali che, nei rapporti con l'amministrazione, violano il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 cod. civ. . Sotto il profilo dell'elemento psicologico, è richiesto ai fini dell'integrazione del reato il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite o affette da vizi o difetti. È opportuno, infine, segnalare che potrà essere chiamato a rispondere di concorso nella fraudolenta inesecuzione dei contratti di pubbliche forniture anche chi, pur non rivestendo il ruolo di interlocutore immediato della Pubblica Amministrazione interessata, fornisca prodotti, energie lavorative e quant'altro direttamente impiegato dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione dell'opera o del servizio pubblico oggetto della prestazione contrattuale, sempre che abbia la consapevolezza che la cosa fornita sia impiegata direttamente nell'esecuzione dell'opera pubblica e si ponga rispetto a essa come elemento essenziale per la sua realizzazione .

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Lo schema di tale reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con conseguente ottenimento di un indebito beneficio e di un danno altrui) e si caratterizza per il fatto che il soggetto raggirato sia lo Stato o un altro Ente pubblico.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il reato in oggetto, a seguito delle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Suprema Corte, può ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p., dalla quale si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p.

Il reato, infatti, si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, nonché per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.

L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno da uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Sanzioni applicabili all'ente

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;

-sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il reato in oggetto prevede l'ipotesi in cui, mediante l'alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero mediante la manipolazione dei dati, informazioni e programmi in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto e un corrispondente danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

2. Le Aree a Rischio

Le aree a rischio reato di seguito elencate riguardano l'instaurazione e lo sviluppo dei rapporti della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. con la Pubblica Amministrazione e con le *Authorities*.

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all'"alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Major Process: Corporate Governance

- Process/Area a Rischio: Gestione societaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti con i soci; Esecuzione degli adempimenti in materia societaria e di governance; Gestione adempimenti relativi all'Assemblea dei soci.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Gestione della fatturazione.

- Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e della situazioni infrannuali; Gestione degli adempimenti fiscali.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione, reclutamento e addestramento/formazione; Assunzione del personale; Licenziamento e controversie.

Major Process: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

- Process/Area a Rischio: Gestione contratti di consulenza e prestazione professionale

Sub Process/Attività Sensibile: Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del professionista esterno; Definizione ed approvazione del contratto di consulenza; Monitoraggio delle attività svolte dal consulente e pagamento degli onorari stabiliti.

Major Process: Legale

- Process/Area a Rischio: Gestione dei contenziosi

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione stragiudiziale e giudiziale del contenzioso; Azioni legali a supporto delle fasi di contenzioso.

Major Process: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

- Process/Area a Rischio: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione degli omaggi; Gestione delle spese di ospitalità; Gestione delle spese di rappresentanza.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

Major Process: Gestione contrattuale

- Process/Area a Rischio: Gare di appalto presso Enti pubblici

Sub Process/Attività Sensibile: Analisi bandi di gara; Invio della domanda di partecipazione; Ricezione dell'invito; Sopralluogo (ove necessario); Predisposizione ed allestimento della documentazione richiesta nel bando; Analisi del progetto; Invio di richieste e di offerte ai fornitori; Chiarificazione delle risorse da impegnare; Definizione del prezzo di partecipazione o importo del ribasso; Redazione dell'offerta; Riesame dell'offerta; Riesame del contratto.

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

Major Process: Gestione Manutenzione

- Process/Area a Rischio: Manutenzione mezzi e attrezzature

Sub Process/Attività Sensibile: Registrazione degli strumenti e delle apparecchiature; Gestione della manutenzione programmata; Gestione degli automezzi; Gestione della manutenzione straordinaria; Gestione delle scadenze amministrative dei mezzi/attrezzature; Gestione delle non conformità.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 in materia di Rapporti con la Pubblica Amministrazione così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa, nonché nel Manuale di Organizzazione adottato dalla società, il quale definisce in misura chiara i compiti e le attribuzioni di ogni funzione aziendale.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni di valore simbolico. Sono considerati atti di corruzione i pagamenti illeciti e le promesse di pagamento, le prestazioni o le promesse di altre utilità, fatti direttamente a Enti italiani o a loro dipendenti, a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, anche se realizzati tramite persone terze o Società che agiscono per conto di Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. in Italia e all'estero;
- non è consentito offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio;
- quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con Pubblici Ufficiali e con Incaricati di Pubblico Servizio, non influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- non è consentito chiedere o indurre la PA a trattamenti di favore o sussidi o finanziamenti agevolati, ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente le decisioni della stessa;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero nei confronti di suoi rappresentanti/esponenti, devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e, comunque, segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- è in ogni caso vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare l'attività amministrativa;
- è fatto divieto di alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- non è consentito prendere parte, anche in qualità di concorrente estraneo, a eventuali condotte che determinino un'appropriazione illecita poste in essere da un funzionario pubblico;
- è vietato distribuire o ricevere omaggi, regali o altri vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione, ospitalità, ecc.) in favore o da parte di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di soggetti terzi, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti vantaggi e/o trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- è necessario effettuare la scelta delle controparti contrattuali con metodi trasparenti e secondo la specifica procedura operativa;
- è fatto obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in rappresentanza o per conto della società, per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle competenze ed alle funzioni assegnate;
- è prevista una formale definizione di regole per la conduzione di rapporti istituzionali (es. presenza di più soggetti in occasione di tali incontri, tracciabilità degli incontri con formalizzazione reportistica, ecc.);
- è prevista una segnalazione tempestiva da parte del personale, circa la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse rispetto all'attività che è chiamato a svolgere;
- sono previsti controlli interni circa la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere il rilascio di licenze / autorizzazioni / concessioni, tenuto conto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere;
- è previsto un sistema di archiviazione di copia della documentazione consegnata all'Ente Pubblico per la richiesta di una autorizzazione / concessione / licenza;
- è fatto obbligo di prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti oggetto di indagine nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- è fatto obbligo di avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di:
 - ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni o di non rendere le medesime dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE II

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

ART. 24 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest, 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”* ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l’art. 24 bis che estende la responsabilità amministrativa dell’ente ai *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”* commessi con violazione del codice penale.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Sanzioni applicabili all’ente

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi materialmente o ideologicamente un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Per *“documento informatico”* s’intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall’art. 1 lettera p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni o da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 150 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di chi, abusivamente, si introduca in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, ovvero la condotta di colui che vi permanga contro la volontà di chi abbia diritto di escluderlo. Il reato si configura anche per effetto del mero accesso al sistema informatico protetto, senza che vi sia un vero e proprio danneggiamento dei dati.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna mette in altro modo a disposizione o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino ad euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 300 quote;
- sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Descrizione reato

La norma punisce l'azione posta in essere da chi, al fine di trarre un ingiusto profitto o di arrecare un danno ad altri, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Sono pertanto punite le condotte propedeutiche o funzionali all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare i presidi di sicurezza dei sistemi informatici.

Art. 615 *quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 300 quote;
- (in caso di condanna) sanzioni interdittive: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La fattispecie sanziona il fatto di chi abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento (es. attraverso la diffusione di programmi di virus all'interno dei sistemi informatici).

Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 150 quote;

- (in caso di condanna) sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma sanziona qualsiasi attività fraudolenta volta all'intercettazione, all'impedimento ovvero all'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

La medesima sanzione risulta applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chi riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.

Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità.

Art. 617 *quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 - quater.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 150 quote;
- (in caso di condanna) sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi – fuori dai casi consentiti dalla legge – al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi. Il reato viene quindi configurato, a titolo esemplificativo, con la mera installazione delle apparecchiature, a prescindere se queste siano poi effettivamente utilizzate per compiere degli illeciti.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 150 quote;
- (in caso di condanna) sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di colui che renda in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione degli stessi.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 150 quote;
- (in caso di condanna) sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma, al primo comma, punisce la condotta di chi attenta all'integrità dei servizi o dei programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il secondo comma punisce, invece, l'effettiva realizzazione dell'evento, relativo alla distruzione, cancellazione, alterazione o deterioramento delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici di cui al primo comma.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 150 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Tale norma punisce la condotta di chi si introduca o trasmetta dati, informazioni o programmi informatici, causando in tal modo il danneggiamento o la distruzione del programma stesso, ovvero la condotta di chi ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 150 quote;
- (in caso di condanna) sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce le condotte di cui all'art. 635 *quater* c.p. nei casi in cui esse siano dirette alla distruzione, al danneggiamento o ancora siano tali da rendere inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

La pena è aggravata se il fatto risulta commesso con violenza o con minaccia alla persona da parte di un operatore del sistema con abuso della propria qualità.

Art. 640 *quinquies* c.p. - Frode Informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- (in caso di condanna) sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta del soggetto che, prestando certificazione di firma elettronica, al fine di trarre un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno ad altri, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Con il citato decreto (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133) è stato introdotto un nuovo reato presupposto specificamente finalizzato a circoscrivere i rischi informatici della nuova tecnologia 5G. La punibilità per la condotta in esame si estende agli enti ex 231 ai sensi dell'art 1, comma 11 bis D.L. 105/2019.

Scopo del Legislatore è stato in tal senso quello di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, D.L. 105/2019). Nello specifico, tale articolo prevede quale illecito penale il fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (art. 1, comma 2, lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro di valutazione e certificazione nazionale o CVCN (art. 1, comma 6, lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza (comma 6, lett. c) o l'omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. Il tutto allo scopo di ostacolare o condizionare – secondo lo schema penalistico del dolo specifico – l'espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso art. 1 citato, per i quali è imposto l'obbligo di verità. La norma rinvia alla normativa extra-penale, sia per l'individuazione del soggetto attivo del "reato proprio" (pur avendo il legislatore utilizzato il pronome "chiunque"), riguardante solo chi operi all'interno del "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", sia per le precise modalità delle procedure e, quindi, della condotta illecita.

Gli ulteriori interventi normativi che hanno ulteriormente definito il perimetro del reato

- D.P.C. n. 131/2020

Il Regolamento ha definito le caratteristiche dei soggetti che svolgono una funzione essenziale per lo Stato; individuato i settori di attività in cui operano i soggetti da inserire nel perimetro di sicurezza cibernetica; definito le modalità e i criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica; definire i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

- Regolamenti attuativi

DPR 5 febbraio 2021, n. 54, che ha definito le procedure e modalità di valutazione delle acquisizioni da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, di oggetti di fornitura le procedure delle attività di verifica e ispezione (art. 1, comma 6, DL 105/2019);

DPCM 14 aprile 2021, n. 81 che definisce le modalità per la notifica nel caso di incidenti riguardanti beni ITC (art. 1, comma 2, lett. b), DL 105/2019);

DPCM 15 giugno 2021, che individua le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 6, lett. a) DL 105/2019;

DPCM 18 maggio 2022, n. 92 in materia di accreditamento dei laboratori di prova e di raccordi tra Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, i laboratori di prova accreditati e i Centri di Valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del D.L. 105/2019.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

2. Le Aree a Rischio

Le tipologie di reato informatico esaminate nel precedente punto 1 si riferiscono a una molteplicità di condotte criminose in cui il sistema informatico può alternativamente risultare obiettivo stesso della condotta o, ancora, lo strumento mediante il quale l'autore intenda realizzare altra fattispecie penalmente rilevante.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell'organizzazione del *business* di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare una o più delle fattispecie criminose disciplinate nella presente Parte Speciale.

Pertanto, durante il *Risk Assessment* condotto dalla Società, i reati oggetto della presente Parte Speciale sono stati considerati in ottica "diffusa" in quanto essi potrebbero essere astrattamente configurabili da tutto il personale della società che abbia accesso ad un dispositivo informatico.

Ed infatti, in relazione alle tipologie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati di seguito indicati, si ritiene possano risultare interessate e astrattamente configurabili "a rischio" tutte le attività aziendali che contemplino la gestione, la manutenzione e l'utilizzo di sistemi, *database*, piattaforme e strutture ICT in genere.

3. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001 in materia di Delitti Informatici e trattamento illecito di dati, così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- è garantita la corretta identificazione e autenticazione di tutto il personale della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., ovvero di tutti i collaboratori interni ed esterni che hanno accesso ai dati e alle informazioni aziendali gestite per mezzo dei sistemi informatici;
- è garantita la verifica del corretto mantenimento degli accessi;
- è garantita l'inaccessibilità, sia da parte di dipendenti che di terzi, ai sistemi e alle reti aziendali non consentiti e/o non autorizzati di modo da impedire inoltre l'installazione di programmi che possano arrecare danni alla rete e ai sistemi aziendali stessi.
- è fatto divieto di utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità contrarie al Codice Etico e per fini e con modalità contrarie alla policy aziendale;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- è fatto divieto di porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di acquisirne abusivamente, danneggiarne o distruggerne il contenuto, ovvero condotte finalizzate a rendere inservibili i sistemi informativi aziendali e di terzi, od ostacolarne il funzionamento;
- è fatto divieto di utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici e/o di procedere alla diffusione degli stessi, di proprietà della Società o di terzi ed Enti Pubblici;
- è fatto divieto di porre in essere condotte finalizzate alla distruzione o alterazione di documenti informatici che abbiano valenza probatoria, ovvero per i quali sia previsto l'obbligo di conservazione, se non in presenza di una specifica autorizzazione;
- è fatto divieto di aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (quali antivirus, ecc.) e di accedere alla rete aziendale ed ai programmi con un codice di identificazione utente diverso da quello assegnato;
- è fatto divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati;
- è fatto divieto di rivelare le credenziali di autenticazione per l'accesso alla rete (nome utente e password).
- è fatto divieto di duplicare e/o diffondere dati aziendali e software installati sui pc aziendali, in quanto di proprietà della Società stessa;
- è fatto divieto di accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- è fatto divieto di modificare o alterare i software della P.A. o i programmi di interfaccia con quelli della PA per accessi indebiti alle banche dati della P.A., ovvero per trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità definite dalla P.A. stessa.

Oltre a quanto appena esposto, la Società richiede la massima riservatezza delle notizie, dati e informazioni che costituiscono il patrimonio aziendale o che riguardano il business al fine di garantire tale principio, anche in linea con le prescrizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali dei terzi trattati con sistemi informatici.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE III

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA & REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

ART. 24 TER E ART. 25 QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

La legge 14 gennaio 2003, n.7 ha inserito nel novero delle famiglie di reato di cui al d.lgs. 231/2001 anche i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, invece, ha portato all'inserimento nel Decreto dell'articolo 24 *ter* (di seguito i "*Delitti di Criminalità Organizzata*").

Con riferimento a quest'ultimo, in particolare, dall'analisi preliminare è emersa l'immediata applicabilità alla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. delle fattispecie di cui agli artt. 416 *ter* e 630 del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5), c.p.p.

Si fornisce, pertanto una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto ritenute *prima facie* potenzialmente rilevanti per la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., previste dagli artt. 416 e 416 *bis* del codice penale.

Con riferimento alle altre fattispecie, potendosi le stesse annidare alla base di una qualsiasi condotta, si è ritenuto di doverle considerare in un'ottica "diffusa", come evidenziato al par. 2 della presente parte speciale.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies,

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- a) un vincolo associativo tendenzialmente duraturo destinato a perdurare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- c) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo, come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- a) per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- b) nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- c) allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere non solo occasionale, purché detto contributo sia causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Sia l'art. 416 *bis*, che il c.d. concorso esterno, appena descritti, assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale", ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che possono non essere espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad 1 anno): l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce l'accettazione della promessa di procurare voti, a nulla rilevando le condotte prodromiche, nonché la controprestazione del politico, in cambio dell'erogazione ovvero della promessa di denaro o altra utilità. Trattandosi di un reato "a schema duplice", il momento consumativo può individuarsi indifferentemente in quello della erogazione o della promessa della erogazione a seconda del materiale probatorio a disposizione, con l'esito così di spostare il più avanti possibile – laddove ci sia stata oltre alla promessa l'effettiva erogazione, anche frazionata nel tempo, del denaro o di altra utilità – il dies a quo da cui far iniziare a decorrere il tempo per la prescrizione.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società. I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Ad ogni modo, ai fini dell'identificazione del rischio di commissione all'interno della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., i reati di cui alla presente Parte Speciale sono stati considerati in ottica "diffusa", cioè come astrattamente configurabili in ogni processo aziendale.

Si ritiene tuttavia che le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere:

- a) attività di selezione del personale;
- b) attività di selezione dei fornitori;
- c) attività di investimento e accordi di *joint venture* o altre forme di *partnership* con controparti in Italia ed all'estero.

3. Presidi e Regole di comportamento

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano di seguito anche le regole che devono essere rispettate dagli esponenti aziendali, nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e documenti organizzativi indicati:

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. si impegna ad utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da ciascun dipendente, prima dell'assunzione, i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- certificato antimafia.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. si impegna altresì a garantire che il personale sia informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando anche:

- relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
- rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- statistiche ISTAT;
- studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
- rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antirackett, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni simili nell'ambito delle diverse aree territoriali;
- informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati.

La Società si impegna altresì a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.

Con riferimento alle attività da porre in essere nei confronti degli Esponenti Aziendali, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. si impegna infine a garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica.

Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a garantire che:

- il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri;
- il processo di approvvigionamento sia costantemente regolato dal principio della divisione dei ruoli.

Nella gestione dei rapporti disciplinati dal codice appalti, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, conseguentemente, prevenire eventuali infiltrazioni criminali, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. inserisce nei contratti stipulati con i propri appaltatori, a pena di nullità assoluta, una clausola che vincoli i medesimi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà procedere alle eventuali denunce del caso;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- ciascun esponente aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso. È in ogni caso fatto obbligo a ciascun esponente aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001 in materia di Delitti di criminalità organizzata, così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- è fatto divieto di instaurare ed intrattenere rapporti con soggetti che siano sottoposti a procedimenti penali o che perseguano, nello svolgimento della propria attività, finalità incompatibili con le disposizioni del presente Modello con specifico riguardo alla tracciabilità della provenienza dei beni e servizi oggetto del relativo contratto;
- è fatto divieto di partecipare ovvero dare causa alla esecuzione di operazioni di trasferimento di denaro attraverso strumenti di pagamento non previsti nelle procedure autorizzate;
- è fatto obbligo di segnalare immediatamente alla Società e/o all'Organismo di Vigilanza se, nell'espletamento della propria attività lavorativa, si rilevi qualsivoglia comportamento idoneo anche solo a far presumere che la controparte sia legata ad un'organizzazione criminale;
- è fatto obbligo di richiedere nelle procedure di verifica ed identificazione delle controparti e dei soggetti per conto dei quali essi eventualmente agiscono le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità anche attraverso la raccolta di dati ed idonea documentazione (denominazione, sede legale e codice fiscale, domicilio fiscale, atto costitutivo e statuto ed i dati identificativi degli amministratori);
- è fatto obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in particolare accertando la diretta imputabilità dei flussi ai soggetti intestatari del relativo rapporto contrattuale, a tal fine aggiornando la anagrafica delle controparti;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- è fatto obbligo di assicurare l'integrale e puntuale registrazione nella contabilità aziendale di ogni transazione economica che comporti un trasferimento di denaro eseguito da o a favore della Società.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE IV

REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

ART. 25 BIS D.LGS.231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art 25 bis del decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 350/2011 (*"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro"*), così come modificato dalla Legge 23 Luglio 2009 n. 99, prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta fede pubblica) e di delitti in materia di contraffazione e di commercio di prodotti con segni falsi.

Si riporta di seguito, per ciò che in questa sede unicamente rileva, una breve descrizione dei reati ritenuti astrattamente configurabili e richiamati dalla norma di cui all'art. 25 bis del decreto legislativo 231 del 2001, in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

La configurabilità degli altri illeciti, d'altronde, è stata esclusa attesa l'attività svolta dalla società.

Si tratta, infatti, delle fattispecie in materia di Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) e, infine, di Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie che punisce il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

Data la natura di pericolo dei reati in questione, il principio di offensività impone di non considerare penalmente rilevanti varie condotte, rientranti nelle ipotesi di falso grossolano, falso innocuo e falso inutile.

Il falso grossolano viene posto in essere quando la falsità sia immediatamente percepibile ictu oculi, senza la possibilità di far cadere in errore alcuno.

Il falso innocuo si realizza invece quando la contraffazione o l'alterazione, pur essendo astrattamente idonee ad ingannare, non lo sono in concreto, in base ad un accertamento dei possibili effetti del falso nella situazione concreta.

Il falso inutile costituisce un'ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, come quando la contraffazione produca una moneta non avente corso legale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di falsificare, spendere o introdurre nello Stato (previo concreto) monete false.

Art. 454 c.p. – Alterazioni di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Vengono qui perseguite le stesse condotte di cui all'articolo precedente, dal quale la disposizione in esame si distingue in quanto l'alterazione comporta una diminuzione del valore stesso delle monete.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: le sanzioni pecuniarie previste per gli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche che concretizzano un'attività di ricettazione in senso lato di monete falsificate.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

Descrizione reato

La particolarità di tale fattispecie consiste nel fatto che il soggetto che spende o mette in circolazione le monete falsificate, le ha ricevute in buona fede.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: le sanzioni pecuniarie previste per gli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, con trattamento sanzionatorio ridotto di un terzo.

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 euro 1.032,00.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La norma in oggetto punisce nello specifico le condotte di chi contraffà carta filigranata che si utilizza per la fabbricazione di carte di pubblico credito (così come parificate agli effetti della legge penale alla moneta ex art. 458) o di valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni la carta filigranata in questione.

Vi è dunque una netta anticipazione della tutela penale, che infatti arretra la soglia di rilevanza al mero maneggio di carta filigranata contraffatta, senza che poi susseguia un effettivo utilizzo di essa.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

L'articolo in oggetto, prevedendo un reato di pericolo, punisce il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso, quindi, anche se non del tutto pronto all'uso immediato, o non del tutto idoneo, ma suscettivo di perfezionamento, purché abbia l'esclusiva destinazione alla falsificazione delle monete.

Art. 464 commi 1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: comma 1, fino a 300 quote; comma 2, fino a 200 quote.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Descrizione reato

Integra questa ipotesi criminosa la ricezione di valori bollati nella consapevolezza della loro falsità, qualora questi vengano poi utilizzati dal soggetto agente.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta sanzionata si concretizza genericamente nelle varie forme di falsificazione di marchi altrui.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi falsi.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società. I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Ad ogni modo, i reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento all'interno della società in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.
- è fatto divieto di contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- è fatto divieto di introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE V

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ART. 25 BIS.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 25 *bis* I del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Descrizione reato

La norma punisce coloro che, se il fatto non costituisce più grave reato, adoperano violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'industriaesercizio di un'impresa o di un commercio.

La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio, quindi, il reato è a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento che l'impedimento o il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta sia astrattamente idonea al raggiungimento del risultato

Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 800 quote;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste nel buon funzionamento dell'intero sistema economico, al fine di impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano messi in pericolo i presupposti stessi della leale concorrenza.

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 800 quote;

- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta tipica consiste, dunque, nel porre in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o internazionali, prodotti industriali di qualsiasi tipologia, recanti marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati. Qualora i marchi, nomi o segni distintivi non fossero contraffatti o alterati, ma soltanto mendaci, il fatto rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 517 c.p., il quale punisce proprio la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, ossia segni idonei ad indurre in errore il compratore in merito all'origine, la provenienza o la qualità del bene.

Per quanto riguarda l'evento, esso consiste nel danno cagionato dall'agente agli interessi economici dell'industria nazionale, sia direttamente che indirettamente, anche qualora ad essere danneggiata sia una sola tipologia di industria, purché non si tratti di una singola azienda.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Il delitto si deve, pertanto, considerare consumato nel momento stesso in cui si produca un danno all'industria nazionale.

L'elemento soggettivo del reato è riconducibile al dolo generico, quale coscienza e volontà di mettere in vendita o, comunque, in circolazione, prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni contraffatti o alterati, i quali siano idonei a danneggiare l'industria nazionale.

Art. 515 c.p. – Frodi nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Descrizione reato

La norma punisce il soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La pena, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, è della reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

La ratio della norma si coglie nell'esigenza di garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica, nonché dell'interesse patrimoniale privato.

Ai fini della configurazione del reato in esame è sufficiente la sussistenza, in capo all'agente, del dolo generico, quale coscienza e volontà di consegnare all'acquirente una cosa mobile al posto di un'altra, oppure diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita.

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La norma in esame punisce chi ponga volontariamente in vendita o, comunque, metta in commercio, come genuini, prodotti che, pur non essendo dannosi per la salute, non siano, in realtà, genuini.

Da ultima giurisprudenza, deve ritenersi che mentre il reato di frode all'esercizio del commercio prevede, come condotta penalmente sanzionata, la consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine, che considera la condotta di chi pone in vendita come genuine sostanze alimentari non genuine, deve ritenersi assorbito in quello di cui all'art. 515 c.p. Infatti, il delitto di cui all'art. 516 c.p. rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., in quanto relativo ad una fase preliminare ed autonoma rispetto alla relazione commerciale vera e propria, che si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine. L'art. 516 c.p. è un reato di pericolo, di natura sussidiaria, che concerne la condotta della mera immissione sul mercato (cioè un'attività preparatoria alla frode al commercio).

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Descrizione reato

La norma in esame punisce chi ponga, volontariamente, in vendita o in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con la consapevolezza che gli stessi rechino nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, non depositati, e idonei, quindi, a trarre in inganno il compratore in ordine all'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto. Ai fini della configurabilità del delitto in esame, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, inteso quale coscienza e volontà di porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, recanti nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, non registrati e idonei a trarre in inganno gli acquirenti.

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Descrizione reato

La norma punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato è configurabile allorquando sia esclusa la ricorrenza delle fattispecie di cui agli art. 473 e 474 c.p. Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene al diritto di sfruttamento dei diritti di proprietà industriale, i.e. marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. La condotta di "usurpazione" si realizza quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e fabbrica/commercializza ugualmente il bene; si ha invece "violazione del titolo", quando non sono rispettate le norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).

Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sanzioni applicabili all'Ente

sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Descrizione reato

Al fine di garantire alle indicazioni geografiche tipiche o alle denominazioni di origine la medesima tutela penale riconosciuta ai segni e marchi distintivi, la norma in esame punisce la contraffazione di tali prodotti agroalimentari. Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva dell'origine geografica o della denominazione, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto. Non è necessaria una perfetta identità tra la denominazione o l'indicazione geografica falsa e quella vera, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano, innocuo o inutile.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Ad ogni modo, i reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento all'interno della società in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

3. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001 in materia di Delitti contro l'Industria e il Commercio, così come individuati durante il *Risk Assessment*. Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- è fatto divieto di adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia, al fine di ostacolare / eliminare la concorrenza;
- è fatto divieto di compiere atti di concorrenza sleale, ed in particolare diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- è fatto divieto di porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno dolosamente il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE VI

REATI SOCIETARI

ART. 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

A. art. 25 ter lett. a – s; art. 25 sexies

1. Le fattispecie di riferimento

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali illeciti contemplati all'art. 25 ter lettere a) - s) del Decreto Legislativo 231 del 2001 come modificati dalla Legge n. 262 del 28 Dicembre 2005:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Descrizione reato

Tale norma punisce le condotte dei soggetti indicati dal primo comma (Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, Sindaci e liquidatori) i quali, al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre così traendo in inganno i Soci o il Pubblico.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Descrizione reato

La norma ricalca quanto già previsto dal precedente art. 2621 c.c., estendendola tuttavia ai fatti di minore gravità.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote; tuttavia, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

Descrizione reato

Tale reato si realizza nel caso in cui, a seguito della tenuta di una delle condotte previste dall'articolo 2621 c.c., si cagioni un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sanzioni applicabili all'ente

- comma 2, sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 130 quote.

Descrizione reato

Tale condotta consiste nella ripartizione da parte degli amministratori di utili (o acconti sugli utili) fittizi, cioè non realmente conseguiti né per effetto della gestione sociale né a qualsiasi altro titolo. Non sono distribuibili altresì gli utili effettivi (ovvero conseguiti) destinati per legge a riserva, rimanendo lecita unicamente la ripartizione degli utili destinati alle riserve facoltative o statutarie.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Il reato in questione si realizza quando gli amministratori della Società acquistano o sottoscrivono partecipazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un danno ovvero una lesione all'integrità e all'effettività del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

E' causa di estinzione del reato la ricostituzione del capitale o delle riserve che avvenga prima dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo al periodo in cui è stata posta in essere la condotta vietata.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Descrizione reato

Tale fattispecie sanziona i comportamenti degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni che costituiscono forme di erosione della garanzia creditoria.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote.

Descrizione reato

Tale norma sanziona gli amministratori che, violando i doveri comportamentali previsti dall'art. 2391 c.c., non diano notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che alla condotta omissiva nei termini appena esposti faccia seguito una condotta attiva rappresentata, ad esempio, dalla partecipazione alla delibera sull'operazione.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta, posta in essere con l'interesse o a vantaggio della Società, volta a formare o aumentare fittiziamente il capitale della stessa mediante: attribuzioni di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Descrizione reato

Il reato si perfeziona quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali fra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno agli stessi creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

Descrizione reato

La norma sanziona chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzioni pecuniarie: da 200 a 500 quote.

Descrizione reato

La norma sanziona la condotta posta in essere da chiunque diffonda notizie false (aggiotaggio informativo) ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici (aggiotaggio manipolativo) provocando in tal modo una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote;

Descrizione reato

Tale norma prevede due distinte ipotesi delittuose, rispettivamente rinvenibili nelle comunicazioni di false informazioni all'Autorità di Vigilanza, ovvero nell'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

Con riferimento alla prima tipologia di condotta, questa può realizzarsi con: l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento con mezzi fraudolenti di fatti rispetto ai quali sussiste un obbligo di comunicazione in capo al soggetto agente.

Con riferimento alla seconda tipologia, invece, la condotta potrà assumere qualsiasi forma, purché risulti in concreto offensiva dell'interesse giuridico tutelato dalla norma.

Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001

L'art. 9 della Legge 18 Aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004) ha introdotto l'art. 25 *sexies* nel D.Lgs. 231/2001.

Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle condotte che integrano i c.d. abusi di mercato.

Art. 184 TUF - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010).

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote, se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

Descrizione reato

Tale reato può verificarsi laddove un esponente della Società, sia esso un soggetto apicale o un suo sottoposto, essendo in possesso di informazioni privilegiate (in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo emittente Strumenti Finanziari, della partecipazione al capitale dell'emittente stesso, ovvero, dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio):

- acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli Strumenti Finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel precedente primo punto.

Analogamente, è punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle predette disposizioni per "informazione privilegiata" si deve intendere "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”. I commi 2, 3 e 4 dell’art. 181, D.Lgs. 58/1998, specificano, poi, nel dettaglio, tale nozione.

Art. 185 TUF - Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Sanzioni applicabili all’ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote; se il prodotto o il profitto conseguito dall’Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

Descrizione reato

Il reato si verifica nel caso di diffusione di notizie false o nel caso di effettuazione di operazioni simulate o altri artifici, che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, emessi da terzi, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 58/1998, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’UE.

Si tratta di un reato di pericolo: non è richiesto, dunque, ai fini del perfezionamento della fattispecie, che gli eventi sopra menzionati si verificano, essendo sufficiente la diffusione delle notizie o, in alternativa, il compimento delle operazioni simulate o degli artifici inerenti gli “Strumenti Finanziari”. Il pericolo va, però, valutato in concreto. Nel caso in esame, affinché il reato si verifichi, occorre che sia posto in essere dagli amministratori, dai direttori generali, dai liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all’“alberatura” dei processi che costituisce già patrimonio della Società. I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto. Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Considerato quanto sopra, i processi/aree considerati a rischio per la Società in relazione ai reati della presente Parte Speciale sono i seguenti:

Major Process: Corporate Governance

- Process/Area a Rischio: Gestione societaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei rapporti con i soci; Esecuzione degli adempimenti in materia societaria e di governance; Gestione adempimenti relativi all'Assemblea dei soci.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Gestione della fatturazione.

- Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali; Gestione degli adempimenti fiscali.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dagli artt. 25 *ter*. Lett. a/s del e 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa, nonché nel Manuale di Organizzazione adottato dalla società, il quale definisce in misura chiara i compiti e le attribuzioni di ogni funzione aziendale.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- è fatto divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è fatto divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è fatto divieto di restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- è fatto divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- è fatto divieto di acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di Società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- è fatto divieto di procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- è fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

B. lettera s) bis

1. Le fattispecie di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*) ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente inserendo, all’art.25 *ter* lett.S), il delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.

Il solo richiamo alla condotta attiva prevista dal terzo comma della norma civilistica, in forza della quale *“chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”*, esplicita che la responsabilità dell’ente può seguire solo nel caso in cui questo agisce in qualità di *“corruttore”* e non anche di *“corrotto”*: l’area di rilevanza D.lgs. 231/01 è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di un soggetto facente capo ad un ente privato nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi, riconducibili ad altro ente privato.

All’accettazione dell’attività allettatoria deve seguire, con vincolo causale: il compimento (anche in forma omissiva) da parte del soggetto *“corrotto”* di un atto in violazione degli obblighi inerenti l’ufficio rivestito o gli obblighi di fedeltà ed il nocumento all’ente di appartenenza.

Gli esiti negativi ricadenti sull’ente di appartenenza del *“corrotto”* devono seguire la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà².

Circa i primi, è assunto ormai pacifico che il legislatore si sia voluto riferire a qualsiasi attività genericamente qualificata che sia esplicitazione diretta o indiretta dei poteri inerenti l’ufficio ricoperto.

Per ciò che concerne gli obblighi di fedeltà, il fondamento normativo risiede nell’art. 2105 c.c., che pone in capo al lavoratore subordinato nei confronti del suo datore di lavoro una serie di divieti volti a definire il campo di una lecita concorrenza e che, in tal modo, tutela l’interesse dell’imprenditore alla competitività della propria impresa quale espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita *ex art. 41 Cost.*³.

Per meglio definire tali nozioni, è utile il richiamo agli atti comunitari e internazionali, i quali vincolano la corruzione privata alla violazione di un dovere. In particolare, l’art. 1 della Decisione quadro n. 2003/568/GAI definisce come

² L’inserimento nel fatto tipico dell’art.2635 c.c. degli obblighi di fedeltà segue la riformulazione operata dalla L. 190/2010.

³ La giurisprudenza tenta di ampliare il novero di applicazione, estendendo i contenuti dell’obbligo di fedeltà oltre i casi di *“leale concorrenza”* previsti dal 2105 c.c. ed integrandone il disposto attraverso il ricorso alle clausole generali di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) nell’esecuzione del contratto. Ne segue un ampliamento tale da ricomprendere anche i casi in cui il lavoratore tenga comportamenti in conflitto con finalità e interessi dell’impresa.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

violazione di un dovere “*ciò che è inteso come tale ai sensi del diritto nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comune copre almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un’obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell’ambito dell’attività di una “persona” che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato*”.

La precisa consapevolezza della violazione di tali doveri per il compimento (o l’omissione) dell’atto deve connotare l’azione del reo: l’elemento psicologico è dunque il dolo, che deve riflettersi su tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (anche a titolo di dolo eventuale per ciò che concerne l’accettazione del rischio di cagionare un nocumento alla società)⁴.

Circa il danno, non è richiesto che questo sia di natura strettamente patrimoniale: l’inserimento nel dettato normativo di un’espressione generica esprime la volontà del legislatore di includere pregiudizi di diversa natura, purché suscettibili di valutazione economica. In altri termini, allorché un comportamento illegittimo da parte di uno dei soggetti elencati nel primo e nel secondo comma dell’art. 2635 c.c. procuri una lesione al patrimonio della società quale bene giuridicamente tutelato, non vi è alcuna ragione di operare una delimitazione aprioristica nell’ambito dei pregiudizi che ne possano derivare⁵. Così “*in tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale*”⁶. Ne consegue che un danno all’immagine, ad esempio, ben potrà rilevare ai fini del verificarsi del “nocumento” richiesto dalla norma in esame, purché si tratti pur sempre di un danno effettivo e non meramente ipotizzato, rilevabile nella fattispecie concreta (laddove, ad esempio, viene cagionato un rilevante danno alla reputazione della società, derivante dalla cattiva amministrazione e dalle ricadute sull’immagine della stessa).

Quanto all’utilità ottenuta, essa dovrà risultare di un’entità determinata (o quantomeno determinabile), nonché adeguata: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile⁷.

⁴ Coerentemente all’elaborazione teorica intervenuta a proposito dei reati di corruzione ex artt. 318 ss. c.p., è da ritenere che l’errore di una delle parti non vale a escludere il dolo dell’altra.

⁵ A conferma della natura non strettamente patrimoniale del danno richiesto, anche il confronto con la differente scelta terminologica in altre fattispecie di reato: l’art.2634c.c., ad esempio, richiede espressamente “un danno patrimoniale”.

⁶ Fattispecie in cui è stata riconosciuta la determinazione di un nocumento nella lesione dell’immagine e della reputazione di un istituto bancario, Cass. pen., Sez. V, 13 novembre 2012, 5848.

⁷ Il nocumento per la società deve risultare causalmente collegato all’atto compiuto od omesso. Questa tutela esclusivamente interna esclude rilievo a danni esterni alla società stessa, concernenti i soci, i creditori, i terzi o società collegate. Sul punto, Cfr. Musco, I nuovi reati societari, Milano, 2002; Aldrovandi, sub. art. 2635 c.c., in I nuovi reati societari, (a cura di) Lanzi – Cadoppi, Padova, 2002, 152.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

L'esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l'ente cui appartiene il soggetto corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, il cui fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della società stessa⁸.

Anche nell'ipotesi di corruzione tra privati, le modulazioni di imputazione seguono le differenti casistiche in cui la condotta viene tenuta da un soggetto in posizione apicale ovvero da un subordinato: in quest'ultimo caso, ex art. 7 D.Lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente risulta la diretta conseguenza di un difetto di vigilanza o controllo, con conseguente imputabilità a quest'ultimo di una responsabilità derivante da un'agevolazione colposa per non aver impedito l'evento compiuto da soggetti "controllati".

Nel caso di soggetti apicali, creandosi un rapporto di immedesimazione tra l'ente e la persona fisica, la responsabilità imputabile all'ente sarà in questo caso di natura non colposa, bensì dolosa, sostanziandosi il reato in un atto direttamente ascrivibile all'ente.

Di seguito il testo del reato come previsto all'art. 2635 c.c.:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e s.m.i.

⁸ Si rammenta che l'"interesse" o il "vantaggio" di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2001 rappresentano due concetti ben distinti: il primo ha natura soggettiva, attenendo alla sfera volitiva del soggetto agente; il secondo, invece, ha natura prettamente oggettiva, ravvisandosi in qualsiasi utilità conseguita dalla società a seguito della commissione del fatto illecito.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, modificando la lettera *s-bis*), ha altresì introdotto, quale ulteriore reato presupposto, l'art. 2635 *bis*, comma 1, c.c., in materia di istigazione alla corruzione tra privati.

Tale norma, pur configurando un'autonoma ipotesi delittuosa, ricalca la condotta di cui all'art. 322 c.p., punendo chiunque offra o prometta denaro o altra utilità alle stesse categorie di soggetti indicati dall'art. 2365 c.c. appartenenti a società o enti privati, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Specificamente, la disposizione in oggetto prevede che *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”*.

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote, nel caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Gestione della fatturazione.

- Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e della situazioni infrannuali; Gestione degli adempimenti fiscali.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione, reclutamento e addestramento/formazione; Assunzione del personale; Licenziamento e controversie.

Major Process: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

- Process/Area a Rischio: Gestione contratti di consulenza e prestazione professionale

Sub Process/Attività Sensibile: Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del professionista esterno; Definizione ed approvazione del contratto di consulenza; Monitoraggio delle attività svolte dal consulente e pagamento degli onorari stabiliti.

Major Process: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

- Process/Area a Rischio: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione degli omaggi; Gestione delle spese di ospitalità; Gestione delle spese di rappresentanza.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

Major Process: Gestione contrattuale

- Process/Area a Rischio: Offerte a privati

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione dell’offerta; Riesame dell’offerta; Riesame del contratto.

Major Process: Gestione Manutenzioni

- Process/Area a Rischio: Manutenzione mezzi e attrezzature

Sub Process/Attività Sensibile: Registrazione degli strumenti e delle apparecchiature; Gestione della manutenzione programmata; Gestione degli automezzi; Gestione della manutenzione straordinaria; Gestione delle scadenze amministrative dei mezzi/attrezzature; Gestione delle non conformità.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atti a mitigare il rischio di commissione del reato di “Corruzione tra Privati”.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa, nonché nel Manuale di Organizzazione adottato dalla società, il quale definisce in misura chiara i compiti e le attribuzioni di ogni funzione aziendale.

Tutte le attività dell’azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.
- è fatto obbligo di porre in essere adeguata verifica dei limiti di spesa e della pertinenza della stessa;
- è fatto obbligo di porre in essere adeguata verifica della regolarità, completezza, correttezza e tempestività della prestazione fornita;
- è fatto obbligo di porre in essere adeguata verifica del rispetto dei criteri individuati dalla normativa aziendale per la scelta dei professionisti (requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti);
- è fatto obbligo di porre in essere adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili);
- in assenza di tale attività selettiva di cui al precedente punto, evidenziazione formale delle ragioni della deroga ed esecuzione da parte del Responsabile di una valutazione sulla congruità del compenso pattuito (rispetto agli standard di mercato);
- deve essere garantito l'utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati;
- è consentita l'effettuazione del pagamento dovuto in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto autorizzato al sostenimento della spesa e sulla base di un apposito documento giustificativo;
- nel caso in cui si verifichi l'acquisizione di incarichi professionali e consulenze che comportino un rapporto diretto con la P.A., i Responsabili delle Strutture interessate dovranno prestare particolare attenzione nel corso del rapporto al fine che non si verifichino situazioni anomale.
- deve essere predisposto un *budget* annuale per gli inserimenti di nuovo personale ed eventuali richieste *extra-budget* devono essere formalmente autorizzate da soggetto a ciò facoltizzato;
- eventuali sistemi premianti a dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;
- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
- non è ammesso promettere o offrire denaro, benefici, promesse di favori o altra utilità, anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta persona (agente, consulente) a personale appartenente alla Pubblica Amministrazione o a loro parenti, con la finalità, anche implicita, di acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Società;
- l'attivazione di ciascuna iniziativa (omaggi, sponsorizzazioni, erogazioni ed atti di liberalità) è subordinata alla garanzia della congruità, adeguatezza, e documentabilità della stessa;
- le erogazioni devono essere mosse esclusivamente da puro spirito liberale, al fine di promuovere l'immagine della Società nel sociale per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il Codice Etico della società;
- ai dipendenti della Società è fatto divieto di concedere qualsiasi forma di liberalità a terzi, fatto salvo i soggetti identificati nella presente procedura, previa approvazione del Direttore Amministrativo;
- i comportamenti di cortesia ed ospitalità che rientrano nella prassi di normale conduzione degli affari e delle relazioni devono essere coerenti con i principi espressi nella presente Procedura;
- la Società non ammette erogazioni che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

Ai comportamenti ivi previsti, devono aggiungersi quelli rinvenibili nel Sistema di deleghe e procure, indicante anche i limiti di spesa.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE VII

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

ART. 25 *QUINQUIES* DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. La fattispecie di riferimento

Si riporta di seguito, per ciò che in questa sede unicamente rileva, una breve descrizione del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. richiamato dalla norma di cui all'art. 25 *quinqües* del decreto legislativo 231 del 2001, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La configurabilità degli altri illeciti, d'altronde, è stata esclusa attesa l'attività svolta dalla Società.

Si tratta, infatti, delle fattispecie in materia di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), di Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), di Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), di Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.), di Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.), di Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.), di Tratta di persone (art. 601 c.p.), di Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e, infine, di Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies*).

Art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La fattispecie de qua è volta a contrastare il fenomeno del c.d. caporalato, migliorando la qualità degli strumenti repressivi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all'"alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione, reclutamento e addestramento/formazione; Assunzione del personale; Licenziamento e controversie.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Specificamente:

- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;
- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
- è fatto divieto di occupare presso la Società lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;
- è fatto divieto di sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali, a titolo esemplificativo:
 - o offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - o imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; o esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

o sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;

o esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede:

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l'assunzione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché la verifica dell'eventuale parentela con esponenti della P.A. che hanno rapporti di lavoro costante con la Società;
- un accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il *budget* ed i piani interni di sviluppo;
- diversi livelli autorizzativi all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o dei Dirigenti.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE VIII

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

La legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità degli Enti alla materia degli infortuni da lavoro.

La legislazione prevenzionistica in materia di lavoro ha subito nel tempo profonde modifiche e, in attuazione della legge delega 123/2007, trova oggi sistemazione nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

L'art. 9 L. 123/2007 ha inserito nel testo del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 septies, in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 81/2008, che ne estende l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Sanzioni applicabili all'ente

-sanzione pecuniaria: da 250 a 500 quote; nei casi di violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo delle delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, è prevista una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote.

-sanzioni interdittive(per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*negligenza specifica*), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni applicabili all'ente

- 3 comma, sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

- Lievissime: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a venti giorni;
- Lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non inferiore a venti giorni e, che non superi i quaranta giorni;
- Gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- Gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione che renda l'arto inservibile), dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

2. Conformità al D.Lgs. 81/2008

Nel rispetto delle vigenti norme, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. redige apposito Documento di Valutazione Rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/08.

Il Documento di Valutazione Rischi elaborato dalla Società contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Per quanto attiene alla struttura organizzativa ai fini della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il DVR individua i soggetti che la vigente normativa indica quali destinatari di specifiche responsabilità e competenze in tema di sicurezza.

In particolare, nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., questi sono:

- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- **Responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs.81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **Medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs. con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico competente sono quelli indicati all' art. 38 del D.Lgs. 81/08.
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- Addetti Primo Soccorso: persone che hanno il compito di pronto intervento in caso di incidenti alle persone o malori, i quali devono essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso;
- Addetti Antincendio: persone aventi il compito di primo intervento nella lotta antincendio, i quali devono essere in possesso di attestato rilasciato in seguito alla partecipazione al corso.

3. Le Aree a Rischio

Ai fini dell'identificazione del rischio di commissione all'interno della Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., i reati di cui alla presente Parte Speciale sono stati considerati in ottica "diffusa", cioè come astrattamente configurabili in ogni processo aziendale.

In particolare, si è osservato che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001, in ambito di salute e sicurezza dei lavoratori ciò che rileva è la mera inosservanza colposa di norme poste a presidio di tali valori; pertanto, si è ritenuto che tutte le diverse Funzioni della Società possano essere astrattamente interessate dal rischio reato in esame.

In relazione ai reati e alle condotte criminose in precedenza descritte, tenuto conto dell'attività svolta dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, quelle connesse agli adempimenti ed incombenze connesse agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 (Tusl - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

4. Presidi e Regole di comportamento

La Presente Parte Speciale è stata redatta tenendo in debita considerazione le indicazioni contenute dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, in conformità con quanto previsto dall'art. 30 (e dal D.Lgs. 231/01 nel suo complesso), - che costituisce il quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed che risulta applicabile a "tutti i settori di attività privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio" (art. 3, comma 1), rendendo di fatto obbligatoria l'adozione di misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori -, la Società adempie, volontariamente, a tale onere conformandosi ai requisiti dalla norma ISO 45001:2018. Il nuovo Testo Unico riconosce espressamente che un sistema di Gestione Aziendale della Sicurezza implementato secondo lo standard internazionale di riferimento, quale appunto la BS OHSAS 18001:2007, si presume conforme ai requisiti del Modello organizzativo D.Lgs. n. 231/2001, per le parti corrispondenti.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., al fine di configurare un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, adotta ed attua efficacemente la norma ISO 45001:2018, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Specificamente:

- è fatto divieto di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- è fatto divieto di svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- è fatto divieto di omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- è fatto divieto di rimuovere o modificare senza autorizzazione, o comunque compromettere, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- è fatto divieto di compiere operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- è fatto obbligo di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- è fatto obbligo di assicurare:
 - o il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
 - o l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - o l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
 - o il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - o le attività di sorveglianza sanitaria;
 - o le attività di formazione e informazione del personale;
 - o le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
 - o l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
 - o idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte ai fini della gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
 - o le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- è fatto obbligo, per i soggetti aziendali (Datore di Lavoro e Dirigente) e le Direzioni e Funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società nel rispetto delle deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- è fatto obbligo, per i soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del d.lgs.81/2008 di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- è fatto obbligo per i Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- è fatto obbligo di osservare, nell'ambito dei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE IX

REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORIZZAZIONE

ART. 25 OCTIES D.LGS.231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *octies* relativo a "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni sino a sei anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi, non avendo concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto acquista, riceve o occulta denaro o beni di provenienza illecita.

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi, non avendo concorso nel reato presupposto, compie atti idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni o di altre utilità oggetto di un precedente delitto doloso ovvero li trasferisce o sostituisce.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma, aprendosi con una clausola di sussidiarietà, punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 648 ter. 1 c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale norma punisce la condotta di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all'"alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società. I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto. Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

Considerato quanto sopra, i processi/aree considerati a rischio per la Società in relazione ai reati della presente Parte Speciale sono i seguenti:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Gestione della fatturazione.

- Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e delle situazioni infrannuali; Gestione degli adempimenti fiscali.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

- Process/Area a Rischio: Gestione contratti di consulenza e prestazione professionale

Sub Process/Attività Sensibile: Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del professionista esterno; Definizione ed approvazione del contratto di consulenza; Monitoraggio delle attività svolte dal consulente e pagamento degli onorari stabiliti.

Major Process: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

- Process/Area a Rischio: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione degli omaggi; Gestione delle spese di ospitalità; Gestione delle spese di rappresentanza.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

3. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- devono essere adeguatamente tracciate le operazioni finanziarie o commerciali che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo;
- sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità dei principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- deve essere previsto il divieto di utilizzo del contante, ad eccezione dell'uso per importi non significativi della cassa interna, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie nonché il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- è fatto divieto di partecipare alla esecuzione di operazioni di trasferimento di denaro attraverso strumenti di pagamento non previsti nelle procedure autorizzate;
- è fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- è fatto divieto di ricevere finanziamenti da soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero da Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- è fatto obbligo di svolgere, nell'instaurazione di rapporti commerciali, attivi o passivi, tutti i controlli richiesti da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportuni in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società venga in contatto, o delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE X

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

ART. 25 *OCTIES.1* D.LGS. 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 25 *octies.1* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale reato si configura come indebito utilizzo dei beni oggetto materiale della condotta, ossia nel servirsi o disporre dei beni oggetto materiale della condotta conformemente alla loro reale destinazione per ricavarne un vantaggio. Il materiale possesso non costituisce presupposto necessario per l'integrazione del reato: è sufficiente, infatti, che l'agente attraverso l'immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui di cui non ha la materiale disponibilità, effettui transazioni non autorizzate dal titolare. L'utilizzo della carta è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore.

Per ciò che specificamente concerne la falsificazione, essa si sostanzia nella materiale creazione da parte di un soggetto non legalmente autorizzato di una nuova carta di credito "artefatta" (o di un documento fasullo) solo apparentemente riconducibile all'istituto emittente, ma in realtà priva di qualsiasi collegamento negoziale con quest'ultimo. La condotta di alterazione, invece, presuppone l'esistenza di una carta regolarmente creata

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

dall'emittente e si concretizza nella sua manipolazione artificiosa attraverso la modificazione di alcuni dati rilevanti quali l'intestazione, la data di scadenza, il nome del titolare, la banda magnetica o dei dati in essa inseriti che permettono l'accesso ai servizi o, infine, dei codici per consentirne un uso diverso per qualità e quantità rispetto a quello previsto dall'ente emittente (limiti di spesa o di prelievo).

Infine, quanto al possesso, alla cessione e all'acquisto dei beni oggetto materiale della condotta, essi indicano la concreta disponibilità anche temporanea e a qualsiasi titolo, della carta o del documento analogo e costituisce il presupposto delle condotte di cessione e acquisizione.

Si specifica in ultimo che, ai fini della consumazione del reato, non è necessaria la concreta realizzazione del profitto per sé o per altri.

Art. 493 quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La condotta in oggetto si realizza con la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione. È previsto che la stessa venga attuata con dolo specifico, ovvero con la volontà di fare uso degli strumenti indicati (o di consentirne ad altri l'uso) nella commissione dei reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante.

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità' di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta tesa ad alterare un sistema informatico o telematico, ovvero diretta ad intervenire su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all'“alberatura” dei processi che costituisce già patrimonio della Società. I suddetti processi/aree a rischio sono le aree

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto. Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

Considerato quanto sopra, i processi/aree considerati a rischio per la Società in relazione ai reati della presente Parte Speciale sono i seguenti:

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Gestione della fatturazione.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

Major Process: Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale

- Process/Area a Rischio: Gestione contratti di consulenza e prestazione professionale

Sub Process/Attività Sensibile: Identificazione, qualificazione e selezione del consulente o del professionista esterno; Definizione ed approvazione del contratto di consulenza; Monitoraggio delle attività svolte dal consulente e pagamento degli onorari stabiliti.

Major Process: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

- Process/Area a Rischio: Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione degli omaggi; Gestione delle spese di ospitalità; Gestione delle spese di rappresentanza.

3. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *octies.1* D.Lgs. 231/2001 in materia di Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, così come individuati durante il *Risk Assessment*.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- deve essere garantita la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- è vietato utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- è fatto obbligo di assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, è fatto obbligo di impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;
- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;
- è fatto obbligo di segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;
- è fatto divieto di usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza –al fine di realizzare un profitto, ovvero possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- è fatto divieto di produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE XI

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 25 *NOVIES* D.LGS. 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, con l'art. 15, comma 7 lettera c), ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 l'Art. 25 *novies* relativo ai "Delitti in materia di violazione del diritto di autore".

Il *Risk Assessment* condotto dalla Società al fine di individuare quali fra le fattispecie elencate all'art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001 siano ad essa potenzialmente applicabili, ha evidenziato che i reati astrattamente configurabili nella Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. sono quelli di seguito elencati.

Art. 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633, primo comma, lettera a) *bis*, terzo comma - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

comma 1: *Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma;*

lettera a) *bis*: *mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

comma 3: *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) (204), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma sanziona chiunque immette in un sistema telematico opere protette da diritto d'autore ovvero parti di esse.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Art. 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne profitto, duplichi o diffonda programmi privi di contrassegno SIAE; rimuova i dispositivi di protezione di detti programmi; trasferisca per sé o per altri il contenuto di una banca dati protetta, ovvero lo estragga e lo reimpieghi in violazione delle norme sul diritto d'autore.

Art. 171 ter legge del 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita).

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Descrizione reato

Visto il livello di dettaglio della fattispecie incriminatrice appare superfluo riportare una descrizione del reato.

Art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque non comunichi entro i termini stabiliti dalla legge i dati necessari all'identificazione dei supporti utilizzati dalla Società, ovvero dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi sopra citati.

Art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzioni applicabili all'Ente

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma prevede diverse condotte tipiche. Ai sensi della stessa è punito chiunque: al fine di trarne profitto, duplichi o diffonda programmi privi di contrassegno SIAE; rimuova i dispositivi di protezione di detti programmi; trasferisca per sé o per altri il contenuto di una banca dati protetta, ovvero lo estraiga e lo reimpieghi in violazione delle norme sul diritto d'autore.

Art. 174 *quinquies* legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

La fattispecie in esame stabilisce che l'esercizio dell'azione penale per i reati di cui alla L. 633/1941 commessi nell'ambito di un'attività commerciale può comportare la sanzione aggiuntiva (tramite provvedimento del Questore) della sospensione della stessa attività per una durata predefinita non superiore a tre mesi.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società. I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio), intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto. Contestualmente, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, sono state identificate le famiglie di reato presupposto ritenute rilevanti ai fini del Decreto.

Considerato quanto sopra, i processi/aree considerati a rischio per la Società in relazione ai reati della presente Parte Speciale sono i seguenti:

Major Process: Sistemi ICT

Process/Area a Rischio: Gestione Sistemi ICT

Sub Process/Attività Sensibile: Sviluppo applicazioni e interventi di infrastruttura ICT; Gestione *database*.

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione, reclutamento e addestramento/formazione; Assunzione del personale; Licenziamento e controversie.

4. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- il personale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sia coinvolto nelle attività di gestione dei sistemi informatici, è tenuto a operare nel rispetto di leggi e normative nazionali ed internazionali vigenti, nonché di principi di correttezza, accuratezza, trasparenza e massima disponibilità, collaborazione e diligenza;
- è fatto obbligo di trattare i dati personali in modo lecito, secondo correttezza, nei limiti delle funzioni lavorative di relativa competenza;
- è fatto divieto di duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva e/o diffondere dati aziendali ed i software installati sui pc aziendali, in quanto di proprietà della Società stessa;
- è fatto divieto di accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- è fatto divieto di modificare o alterare in alcun modo i software della P.A. o i programmi di interfaccia con quelli della PA per accessi indebiti alle banche dati della P.A., ovvero per trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità definite dalla P.A. stessa;
- è fatto divieto di divulgare, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno, o parti di esse, protette dal diritto d'autore.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE XII

REATI AMBIENTALI

ART. 25 *UNDECIES* DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 7 giugno 2011, n. 121, il quale ha recepito le Direttive Europee sulla tutela penale dell'ambiente e sull'inquinamento provocato dalle navi e ha introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25 *undecies*, in relazione alla responsabilità c.d. amministrativa degli Enti per la commissione di determinati reati ambientali.

L'articolo 25 *undecies* elenca una serie di comportamenti in grado di configurare responsabilità dell'Ente richiamando *per relationem* norme contenute in altri atti di legge: D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, L. 28 dicembre 1993, n. 549, L. 7 febbraio 1992, n.150, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, ha inoltre integrato il novero dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* mediante l'introduzione del titolo VI *bis* del codice penale.

Dall'analisi preliminare è emersa l'applicabilità solo parziale di alcune delle fattispecie di reato previste dal Decreto sopra citato.

Ed infatti, in relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più a rischio - e di seguito più specificamente individuate - risultano essere:

- a) attività di Esecuzione dei lavori;
- b) attività di Monitoraggio ambientale;
- c) attività di Controllo ambientale.

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., al fine di dimostrare che la Società gode di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e con lo scopo di non incorrere nelle responsabilità previste per i reati ambientali *ex* D.Lgs. 231/2001, ha efficacemente e volontariamente aderito alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

1.1. Codice Penale

Art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote

- sanzioni interdittive: per un periodo non superiore ad un anno, interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La condotta punisce chiunque provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale che costituisca compromissione o deterioramento dei beni ambientali specificamente indicati dalla norma. Tale compromissione o deterioramento dovrà essere significativa e misurabile. L'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso. Il reato è punibile anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

Art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*

2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

-sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce chiunque causi un evento distruttivo con effetti dannosi gravi, complessi ed estesi che, sotto il profilo della proiezione offensiva determini, alternativamente, le conseguenze richiamate nei punti da 1) a 3) della norma. Il reato è punibile anche a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 *quinquies* c.p.

Art. 452 *quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da duecento a cinquecento quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma in esame estende la responsabilità per i reati di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p. nei casi in cui questi siano commessi a titolo di colpa.

Art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta di chiunque ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri ovvero detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Sono altresì previste diverse aggravanti a seconda che da tale condotta derivi il pericolo di compromissione o deterioramento ambientale ovvero il pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Ai fini dell'applicazione del reato in esame, per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Descrizione reato

Come descritto dal testo di Legge, è punibile chiunque: uccida, catturi, detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; distrugga, prelevi, detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Il campo di azione della norma è limitato da:

- c.d. “*clausola di esiguità*”, la quale, stabilendo che “*salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*”, limita la contestabilità del reato ad azioni particolarmente gravi che colpiscono un alto numero di specie animali o vegetali tale da porre in pericolo l’esistenza della specie stessa; restano escluse dall’applicazione della norma, pertanto, le condotte che riguardino un numero “esiguo” di esemplari;
- clausola “*fuori dei casi consentiti*” che esclude dalla punibilità uccisioni, distruzioni etc. legate a motivi di salute pubblica, pubblica incolumità etc.

Dunque, se da un lato risultano punibili i comportamenti caratterizzati da un grado di offensività così elevato da porre in pericolo l’esistenza della specie vegetale od animale colpita, dall’altro, in forza della clausola “*fuori dei casi consentiti*”, alcuni comportamenti conformi alla fattispecie criminosa sono giustificati.

Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Sanzioni applicabili all’Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

La condotta punisce sia la distruzione dell’habitat⁹ che il suo deterioramento; in particolare, in quest’ultimo caso, occorre che il comportamento criminoso comprometta la conservazione dello stesso ambiente.

Limita il campo di applicazione della norma:

- clausola “fuori dei casi consentiti”, la quale esclude la punibilità nei casi in cui vi siano provvedimenti amministrativi, Leggi etc... che consentano o impongano di tenere la condotta tipica, ad es. taglio di piante per ragioni di pubblica sicurezza.

⁹ Per “habitat all’interno di un sito protetto” s’intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Anche per questo reato, come per quello di cui all'art. 727 bis c.p., i comportamenti punibili si caratterizzano per un alto grado di offensività; inoltre si evidenzia la presenza della clausola “fuori dei casi consentiti” che giustifica alcune condotte conformi alla fattispecie criminosa.

1.2 D.Lgs. 152/2006

Art. 137, comma 2, comma 3, comma 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 - Scarichi di acque reflue

Questa norma al comma 1 prevede che “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro”.

Partendo da questa premessa di carattere generale che punisce l'apertura di scarichi senza autorizzazione, o ad autorizzazione sospesa o revocata, si possono descrivere le singole condotte criminose punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01:

comma 2: *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 3: *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29 quattordices, comma 3 effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

comma 5: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità Competente a norma dell'art.107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

Sanzioni applicabili all'ente

- comma 5, primo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 5, secondo periodo, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;
- comma 5, secondo periodo, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 11: *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il **comma 13** riguarda lo scarico in mare da parte di navi o aeromobili, pertanto non coinvolge direttamente la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.

Descrizione reato

La norma punisce la condotta diretta all'apertura ovvero all'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in mancanza di autorizzazione, ovvero in caso di sospensione o revoca della stessa.

Art. 256 commi 1, lett. a) e b), 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Le condotte criminose punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

comma 1: *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzioni applicabili all'ente

- lettera a) sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- lettera b) sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 3: *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

Sanzioni applicabili all'ente

- comma 3, primo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 3, secondo periodo, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote;
- comma 3, secondo periodo, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 5: *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 6: *Chiunque effettua deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Descrizione reato

La norma punisce le attività legate alla raccolta, allo stoccaggio e al trasporto dei rifiuti sanzionando chiunque "tratti" rifiuti inadempiendo alle disposizioni di Legge ovvero in mancanza di autorizzazione.

Art. 257 commi 1 e 2 - Bonifica dei siti

Le condotte criminose punibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 sono:

comma 1: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

comma 2: *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque, dopo aver causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (ad esempio a seguito di sversamento di sostanze inquinanti), non attivi le procedure di bonifica previste per legge.

Art. 258 comma 4 secondo periodo - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

comma 4: *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque commetta irregolarità nella tenuta o nella comunicazione dei registri obbligatori e dei formulari previsti dall'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 sul trasporto dei rifiuti.

Art. 259 comma 1 - Traffico illecito di rifiuti

comma 1: *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque effettui una spedizione di rifiuti senza rispettare le prescrizioni di legge.

Art. 260 comma 1 e comma 2 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

comma 1: *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Sanzioni applicabili all'ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 500 quote;

-sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

comma 2: *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Questo articolo prevede un'ulteriore sanzione interdittiva: se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del D.Lgs. 152/06, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 231/01.

Descrizione reato

Questa norma punisce le associazioni criminose volte alla realizzazione delle condotte descritte all'articolo precedente.

Art. 260 bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

comma 6: *Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 7 secondo e terzo periodo: *Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

Sanzioni applicabili all'Ente

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

comma 8: *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 8, primo periodo: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- comma 8, secondo periodo: sanzione pecuniaria è da 200 a 300 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque commetta falsità in atti relativi al trasporto dei rifiuti secondo il sistema SISTRI ovvero utilizzi certificati falsi relativi alla natura, composizione, etc. dei rifiuti. È punibile anche chi ometta una o più delle operazioni previste nella normativa SISTRI sulla tracciabilità dei rifiuti.

Art. 279 comma 5 – Violazioni inerenti limiti di emissione

Questa norma al **comma 2** punisce *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”.*

Partendo da questa premessa di carattere generale in cui viene punito il superamento dei limiti di emissione previsti dalla legge o dalle autorità competenti, si possono descrivere le singole condotte criminose punite ai sensi del D.Lgs. 231/01.

comma 5: *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque, nell'esercizio di una attività relativa ad uno stabilimento produttivo, violi i limiti di emissione non rispettando le norme a tutela dell'ozono stratosferico.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

1.3 Legge n. 150/1992

Questa Legge riguarda il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Si ritiene pertanto che le fattispecie di reato indicate dalla stessa non possano configurare responsabilità amministrative o penali per la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. in quanto attività estranee ai processi della Società.

1.4 Legge n. 549/1993

Art. 3 comma 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

comma 1: *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

Partendo da questa premessa di carattere generale che regola l'importazione, l'esportazione nonché la detenzione delle sostanze lesive, si possono descrivere le singole condotte criminose punite ai sensi del D.Lgs. 231/01.

comma 2: *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

comma 3: *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

comma 4: *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

comma 5: *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

comma 6: *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

Descrizione reato

Ai sensi di questa norma è punibile chiunque nell'esercizio di una attività volta alla produzione, al consumo, alla esportazione, alla detenzione, o alla commercializzazione delle sostanze lesive indicate dalla tabella A allegata alla stessa Legge 549/93 (ad esempio idrocarburi completamente alogenati contenenti fluori e cloro CFC) non rispetti le prescrizioni disposte dal Regolamento CEE 3093/94 in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono.

1.5 D.Lgs. 202/2007 – inquinamento provocato dalle navi

Questo Decreto legislativo punisce chiunque, a titolo doloso o colposo, versi in mare sostanze inquinanti durante la navigazione (ad esempio idrocarburi, o altre sostanze liquide nocive); pertanto le fattispecie di reato indicate dallo stesso Decreto non possono configurare responsabilità amministrative o penali per la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. in quanto attività estranee ai processi della stessa.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all'“alberatura” dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei contenuti e dei principali protocolli delle Procedure adottate dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atte a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall' art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 in materia di Reati Ambientali così come individuati durante il *Risk Assessment*¹⁰.

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

-Process/Area a Rischio: Gestione Cantiere

Sub Process/Attività Sensibile: Movimentazione dei materiali in cantiere; Immagazzinamento e conservazione materiali sul cantiere.

-Process/Area a Rischio: Gestione strumenti e apparecchiature

Sub Process/Attività Sensibile: Classificazione delle apparecchiature; Identificazione delle apparecchiature; Taratura della strumentazione di nuova acquisizione; Taratura o verifica periodica degli strumenti; Azioni correttive per prove collaudi eseguiti con apparecchiature/strumenti di misura starate o in avaria; Controllo straordinario.

Major Process: Sistemi di monitoraggio e controllo

- Process/Area a Rischio: Gestione aspetti ambientali

Sub Process/Attività Sensibile: Individuazione aspetti ambientali; Valutazione dei rischi e degli impatti ambientali diretti; Valutazione dei rischi e degli impatti ambientali indiretti.

¹⁰ Con apposito *Risk Assessment*, al fine di ottenere una rappresentazione veritiera dei potenziali rischi di commissione di uno o più reati ambientali nella Società, si è eseguita un'analisi ragionando sui singoli processi aziendali.

Si è così proceduto, in via preliminare, mediante l'individuazione dei processi a rischio reato ambientale sulla base delle indicazioni fornite dalla Mappa dei Processi Aziendali e valutazione della idoneità a prevenire la commissione dei reati ambientali delle procedure interne correlate ai processi e conseguente implementazione e/o predisposizione nuova procedura se necessaria (gap analysis - GAP).

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

3. Presidi e Regole di comportamento

Oltre alle Procedure e ai comportamenti in esse previsti è opportuno ricordare che, a fianco dell'adozione di esse, la Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. da diversi anni ha intrapreso un percorso finalizzato alla certificazione volontaria, secondo gli *standard* ISO, dei processi di maggior impatto sull'immagine aziendale.

Tale certificazione rilasciata da un soggetto esterno è considerata un efficace strumento di gestione per favorire un processo di miglioramento continuo dell'organizzazione, assicurando nel contempo standard di servizio e conformità alla normativa vigente.

Il sistema di certificazione è basato su:

- un'organizzazione strutturata di ruoli e responsabilità;
- la valutazione dei rischi;
- l'esistenza di un impianto procedurale;
- la verifica periodica di effettività del sistema di controllo interno, da auditor interni ed esterni.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01.

Specificamente:

- è fatto obbligo di astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- è vietato porre in essere qualsivoglia comportamento tale da integrare condotte illecite di abbandono / deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, sottosuolo ovvero nelle falde acquifere;
- è fatto obbligo di prevenire qualsivoglia condotta che possa causare danno all'ambiente ovvero alla salute della persona;
- monitorare e sorvegliare gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte, nonché monitorare nel tempo le condizioni di conformità e la prevenzione degli eventuali rischi di illeciti.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE XIII

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

ART. 25 *DUODECIES* DEL D.LGS.231/2001

1. Le fattispecie di riferimento

Con il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE, che introduce "norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il Decreto (art.1, comma 1, lett. b) ha introdotto una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di cui all'art. 22, comma 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore, il datore di lavoro che "occupa alle proprie dipendenze" lavoratori stranieri privi dei permessi di soggiorno.

Nello specifico, all'interno del citato art. 22 è stato introdotto il nuovo comma 12 *bis* che stabilisce un aumento, da un terzo alla metà, delle pene previste quando:

- 1) *i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- 2) *i lavoratori occupati sono minori non in età lavorativa;*
- 3) *i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale".*

Oltre a questa novella - in attuazione dell'art. 11 della Dir.2009/52/CE, che imponeva agli Stati di introdurre forme di responsabilità per le persone giuridiche coinvolte nello sfruttamento del lavoro di stranieri irregolari - il D.Lgs. n.109/2012 (art. 2) ha aggiunto all'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 il nuovo art. 25duodecimes, di cui si riporta il testo.

Art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.*

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Descrizione reato

Tale norma, richiamando la condotta di cui al comma 12 precedente, secondo il quale è punito il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, prevede un aumento sanzionatorio nei casi in cui i lavoratori siano in numero superiore a tre, siano minori in età non lavorativa ovvero siano sottoposti a condizioni di sfruttamento.

Art. 12, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

comma 3: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- d) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

comma 3 bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

comma 3 ter: *La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

comma 5: *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è*

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 3, 3 bis e 3 ter sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- comma 5 sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Visto il livello di dettaglio della fattispecie incriminatrice appare superfluo riportare una descrizione del reato.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Major Process: Risorse Umane

- Process/Area a Rischio: Gestione delle Risorse Umane

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione delle Risorse Umane; Rapporti con il personale; Selezione, reclutamento e addestramento/formazione; Assunzione del personale; Licenziamento e controversie.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

3. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- nell'ambito degli adempimenti relativi alla definizione di nuovi rapporti di lavoro devono essere previsti idonei meccanismi di controllo atti a verificare la regolarità del permesso di soggiorno, o del relativo rinnovo dello stesso, di eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi;
- nel caso di rapporti contrattuali con soggetti terzi (appaltatori, fornitori) devono essere previste apposite clausole che impegnino il soggetto terzo ad avvalersi esclusivamente di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
- è fatto divieto di assumere presso la Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato;
- è fatto obbligo di porre in essere adeguate verifiche sulla completezza e regolarità amministrativa dei titoli di ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato ai fini dell'assunzione o dell'istaurazione di altro rapporto di collaborazione con la Società, ovvero un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.);
- è fatto obbligo, in fase di selezione dei fornitori di servizi di tipo continuativo presso la sede della società (es. pulizie), di effettuare controlli sulla regolarità dei permessi di soggiorno in possesso dei lavoratori da questi occupati, nonché sulle condizioni di lavoro applicate.

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti prevede:

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- la compilazione da parte del candidato, nelle fasi antecedenti l'assunzione, di un'apposita modulistica volta a raccogliere in maniera omogenea le informazioni sui candidati, nonché la verifica dell'eventuale parentela con esponenti della P.A. che hanno rapporti di lavoro costante con la Società;
- un accentramento del processo di selezione e assunzione del personale in capo alla Struttura competente che riceve le richieste formali di nuovo personale da parte delle Strutture interessate e le valuta in coerenza con il *budget* ed i piani interni di sviluppo;
- diversi livelli autorizzativi all'assunzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato e/o dei Dirigenti.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE XIV

REATI TRIBUTARI

ART. 25 *QUINQUESDECIES*

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 25 *quinqesdecies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati tributari, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Art. 2, D. Lgs. n. 74/2000. - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: (comma 1) fino a 500 quote; (comma 2bis) fino a 400 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui un soggetto appartenente alla società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte. È necessario che tali fatture e documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o detenuti al fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Per l'integrazione del reato possono assumere rilievo anche documenti diversi dalle fatture (es. scontrini-ricevute fiscali, parcelle, ecc), ex art. 21 c.1 D.P.R. 633/72, purché comunque idonei ad assolvere sempre una funzione probatoria nei confronti della stessa amministrazione.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Art. 3, D. Lgs. n. 74/2000. - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui un soggetto appartenente alla società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Art. 4, D. Lgs. n. 74/2000. - Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 300 quote.

- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui un soggetto appartenente alla società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Art. 5, D. Lgs. n. 74/2000. – Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Descrizione reato

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui un soggetto appartenente alla società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Inoltre, è punito chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. A tal fine, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8, D. Lgs. n. 74/2000. – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: (comma1) fino a 500 quote; (comma 2bis) fino a 400 quote.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui un soggetto appartenente alla società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Art. 10, D. Lgs. n. 74/2000. – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui un soggetto appartenente alla società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10 quater, D. Lgs. n. 74/2000. – Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

La fattispecie in esame si configura nel caso in cui un soggetto appartenente alla società non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

- crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro;
- crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili. Il momento di consumazione coincide, evidentemente, con la presentazione ad esempio del mod. F24 contenente l'illecita compensazione, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Il delitto di indebita compensazione potrà innescare la responsabilità amministrativa degli enti nella misura in cui la compensazione illecita sia connessa con sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'IVA e ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10 milioni di euro di imposta evasa.

Art. 11, D. Lgs. n. 74/2000. – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 400 quote.

- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura quando chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50 mila euro, aliena simultaneamente o compie altri fatti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all' "alberatura" dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Major Process: Gestione Amministrativa e Finanziaria

- Process: Accounting

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione contabilità clienti e fornitori; Esecuzione registrazioni contabili; Gestione della fatturazione.

- Process/Area a Rischio: Bilancio

Sub Process/Attività Sensibile: Redazione del bilancio e della situazioni infrannuali; Gestione degli adempimenti fiscali.

- Process/Area a Rischio: Gestione Finanziaria

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Sub Process/Attività Sensibile: Gestione dei pagamenti; Gestione degli incassi; Recupero crediti; Verifica e Riconciliazione incassi/pagamenti; Gestione Tesoreria; Gestione delle relazioni con gli istituti di credito.

3. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- è fatto divieto di effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- è fatto divieto di esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici;
- divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- divieto di indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale), avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti, anche tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo;
- divieto di effettuare, anche per interposta persona, pagamenti non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- divieto di effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
- divieto di ricevere finanziamenti da soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero da Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;
- divieto di effettuare elargizioni a soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero a Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;
- divieto di emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.
- è fatto obbligo di custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- è fatto obbligo di rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

PARTE SPECIALE XV

REATI DI CONTRABBANDO

ART. 25 SEXIESDECIES

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 25 sexiesdecies del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di contrabbando, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

La nuova disposizione in commento rinvia ai "reati" del Testo Unico Doganale, quindi: ai delitti del Titolo VII Capo I, intendendosi per tali i fatti ivi previsti ma solo se superano 10.000 Euro di diritti di confine evasi: • articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali); • articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine); • articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci); • articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea); • articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali); • articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali); • articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali); • articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione); • articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti); • articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea); • articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri); • articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri); • articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); • articolo 292 (Altri casi di contrabbando); • articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato); alle contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10.000 Euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

Art. 287, d.P.R. 23 n. 23 n. 43/1973 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro);

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

-sanzione interdittiva: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

Il reato punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 292, d.P.R. 23 n. 23 n. 43/1973 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: fino a 200 quote o fino a 400 quote (quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro);

-sanzione interdittiva: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Art. 295, d.P.R. 23 n. 23 n. 43/1973 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.

Descrizione reato

La norma sanziona la condotta di chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Ulteriori circostanze aggravanti si verificano quando:

- a) nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
 - b) nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - c) il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all'“alberatura” dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Major Process: Approvvigionamento/Fornitori

- Process/Area a Rischio: Gestione approvvigionamento e valutazione fornitori

Sub Process/Attività Sensibile: Valutazione fornitori; Emissione e definizione degli ordini di acquisto e dei contratti; Controllo materiali in accettazione; Controllo servizi forniti.

3. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l., atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio, inoltre, sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Specificamente:

- divieto di esibire documenti negligenemente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati ad Enti Pubblici;
- divieto di associarsi, in Italia o all'estero, allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso, tra cui, in particolare, il contrabbando, il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ecc;
- obbligo di custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

PARTE SPECIALE XVI

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

ART. 25 SEPTIESDECIES

1. Le fattispecie di riferimento

L'art. 25 *septiesdecies* del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti contro il patrimonio culturale, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Ai sensi dell'articolo 2 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge

Art. 518 *bis* c.p. - Furto di beni culturali

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 900 quote;
- sanzioni interdittive (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

La fattispecie in esame si sostanzia nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. Quanto al concetto di "detenzione", essa deve intendersi in senso di disponibilità materiale, ovvero autonomo potere materiale sulla cosa, in virtù del quale un soggetto si trovi nella possibilità immediata ed attuale. Con riferimento all'evento giuridico richiesto dalla norma, è necessario che si realizzi l'impossessamento del bene culturale mobile altrui mediante lo spossessamento di chi lo detiene.

Art. 518 ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote;
- sanzioni interdittive (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni,

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote;
- sanzione interdittiva (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

La norma sanziona la condotta di chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto la cui disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale. Si richiede, nello specifico, la sussistenza di due diversi profili dell'elemento oggettivo: uno negativo, e per così dire "espropriativo", consistente nella definitiva esclusione del proprietario ed uno positivo, "impropriativo", consistente nella creazione di un nuovo rapporto di fatto con l'oggetto materiale dell'azione.

Art. 518 quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 900 quote;
- sanzione interdittiva (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni,

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

La norma si apre con una clausola di riserva che determina l'applicazione di tale fattispecie solo ove il soggetto agente non abbia concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., nel reato presupposto. Si tratta di un reato di pura condotta e a condotta multipla. Tali condotte, alternative tra loro, consistono nell'acquisto, la ricezione, l'occultamento di beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'agire per farli acquistare, ricevere od occultare. Con questa fattispecie si punisce a titolo di fattispecie autonoma di reato, la condotta di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. ove essa sia eseguita nei confronti di beni culturali. Si ricorda che, nel delitto di ricettazione, la cosa oggetto della condotta (in tal caso, il bene culturale) deve essere di provenienza delittuosa, e questo vale sia per i delitti dolosi che colposi (anche nella forma del tentativo).

Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso.

Art. 518 octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 400 a 900 quote;

-sanzione interdittiva (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

La norma sanziona la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Viene, altresì, punita la

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

condotta di colui che, senza aver preso parte alle condotta di cui sopra, fa uso della scrittura privata falsa. Si ricorda che l'interpretazione consolidata del reato di falsificazione in scrittura privata (art. 485 c.p., abrogato con D.lgs. 7/2016) prevede che, ai fini della configurabilità del delitto è necessaria una duplice condotta, consistente nella contraffazione di una scrittura privata o nell'alterazione di una scrittura privata vera, unitamente all'uso di essa per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio (anche non patrimoniale) o arrecare un danno ad altri. Nella fattispecie in esame, peraltro, ai sensi del secondo comma, la condotta di utilizzo della scrittura privata concernente beni culturali mobili, senza aver concorso alla condotta descritta nel primo comma, è punita autonomamente da quella di falsificazione, con una pena più mite.

Art. 518 novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote;

-sanzioni interdittive (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 100 a 400 quote;

-sanzione interdittiva (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Si tratta di un reato di pura condotta, con condotte multiple. La fattispecie di cui al n. 1), già presente nel c.d. Codice dei beni culturali, è stata trasposta nel codice penale, con l'aggiunta (in Senato) della locuzione "o immette sul mercato". La condotta rappresenta un reato di pericolo astratto, caratterizzata dalla trasgressione di sottostante disposizione amministrativa, con particolare riferimento alla mancanza, o violazione dei termini, delle autorizzazioni, concessioni o licenze prescritte.

Le fattispecie di cui ai nn. 2) e 3) sono reati di pericolo, caratterizzati dalla riferibilità della condotta anche a cose non dichiarate, posto che la ratio di ciò si ritrova nella natura obbligatoria della denuncia del trasferimento della proprietà o del possesso del bene una delle occasioni in cui la P.A. ha occasione di "intercettare", ed eventualmente acquisire in prelazione, oggetti dal rilevante interesse culturale.

Art. 518 *decies* c.p. - Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote;
- sanzioni interdittive (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

La norma in esame punisce la condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio (clausola di riserva espressa), importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale.

Art. 518 *undecies* c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote;

-sanzione interdittiva (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

Si tratta di un reato che prevede condotte multiple. Con riferimento alla condotta descritta nel primo comma, è necessaria la realizzazione dell'evento costituito dall'effettivo trasferimento del bene culturale. Mentre, in entrambe le condotte descritte nel secondo comma il reato è di pura condotta, omissiva nell'ipotesi di chi omette di far rientrare nel territorio nazionale il bene culturale alla scadenza del termine; attiva nell'ipotesi di chi rende dichiarazioni mendaci. Si tratta di un reato mutuato dal precedente art. 174 D.lgs. n. 42 del 2004, che punisce l'uscita dal territorio nazionale e l'esportazione illecite di beni culturali, incriminando la condotta di chi trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'art. 11, co. 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione (se il trasferimento avviene nei paesi comunitari) o licenza di esportazione (se il trasferimento è previsto verso paesi extracomunitari).

Art. 518 duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 300 a 700 quote;

-sanzione interdittiva (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

Si tratta di un reato d'evento in quanto, ai fini della realizzazione dell'elemento oggettivo, è necessaria la realizzazione dell'evento di distruzione, deterioramento o riduzione del bene in uno stato di inservibilità o infruibilità quale conseguenza della condotta del soggetto agente. Parimenti, ciò vale anche in relazione alla fattispecie prevista al secondo comma, in relazione alla necessità della realizzazione del deturpamento o dell'imbrattamento dei beni culturali o paesaggistici. Invece, con riferimento all'ipotesi di destinazione dei beni culturali a usi incompatibili con il loro carattere storico o artistico, è necessaria la mera realizzazione della condotta. Si tratta di un reato che prevede condotte multiple, alternative. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, i delitti e le contravvenzioni attualmente previsti dal codice penale. In particolare: i) il delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p.; ii) il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui di cui all'art. 639 c.p.; iii) la contravvenzione di cui all'art. 733 c.p.; iv) la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. che punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo.

Art. 518 quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.*

Sanzioni applicabili all'Ente

-sanzione pecuniaria: da 300 a 700 quote;

-sanzione interdittiva (in caso di condanna): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi per una durata non superiore a due anni.

Descrizione reato

La norma prevede condotte multiple, alternative. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'art. 178 del Codice dei beni culturali, dove sono repressi (con medesimo trattamento sanzionatorio, salvo un aggravamento di pena ove commesse nell'esercizio di un'attività commerciale: co. 2, rispettivamente, l'effettiva falsificazione dell'opera nella sua fisicità (n.1), la commercializzazione (e condotte prodromiche) di falsi d'arte (n. 2), la falsa autenticazione (n. 3) e la cd. falsa perizia (n. 4). Le fattispecie offrono una tutela indiretta al patrimonio culturale.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

2. Le Aree a Rischio

La Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. ha identificato le aree a rischio reato riconducendole, ove possibile, all'“alberatura” dei processi che costituisce già patrimonio della Società.

I suddetti processi/aree a rischio sono le aree esposte a rischio di commissione dei reati (e illeciti amministrativi) previsti dal Decreto, intesi come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto.

Major Process: Gestione Esecuzione lavori

- Process/Area a Rischio: Gestione Commessa

Sub Process/Attività Sensibile: Acquisizione della commessa; Gestione delle commesse; Pianificazione del lavoro; Conduzione del cantiere; Gestione dei materiali; Identificazione e segregazione dei materiali non conformi; Variazioni in corso d'opera; Chiusura Cantiere; Validazione del processo.

3. Presidi e Regole di comportamento

Di seguito si riporta l'elenco con una sintesi dei principali presidi e regole di comportamento osservati dalla Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. atti a mitigare il rischio di commissione di uno o più dei reati previsti dall'art. 25 *septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 così come individuati durante il *Risk Assessment*.

Specificamente:

- è fatto divieto di impossessarsi e/o appropriarsi indebitamente di beni mobili aventi rilevanza artistico-culturale presenti nel cantiere e/o eventualmente rinvenuti durante le attività cantieristiche;
- è fatto divieto di acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- è fatto divieto di sostituire o trasferire beni culturali presenti e/o rinvenuti nel cantiere e provenienti da delitto non colposo, o comunque effettuare delle attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
- è fatto divieto di alienare un bene avente carattere artistico-culturale presente e/o rinvenuto nel cantiere;
- è fatto divieto di trasferire all'estero un bene mobile di rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto all'interno del cantiere;
- è fatto divieto di deteriorare, danneggiare o distruggere eventuali beni culturali presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere;

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa

- è fatto divieto di compiere atti di devastazione e/o saccheggiare beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere;
- è fatto divieto di compiere atti di contraffazione, alterazione o riproduzione di beni aventi rilevanza artistico - culturale presenti e/o rinvenuti;
- è fatto obbligo di intraprendere le misure cautelative richieste al fine di preservare l'integrità e l'incolumità dei beni culturali eventualmente presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere;
- è fatto obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti la presenza di beni culturali rinvenuti nello svolgimento delle attività progettuali e precedentemente non rilevati dalle attività di studio della commessa;
- è fatto obbligo di comunicare tempestivamente eventuali anomalie e/o elementi sospetti che coinvolgano i beni artistico-culturali presenti e/o rinvenuti nel cantiere;
- è fatto obbligo di implementare un apposito registro volto ad identificare gli accessi al cantiere da parte del personale incaricato e di eventuali soggetti terzi.

Per ulteriori presidi di controllo e per lo svolgimento operativo degli stessi si rinvia al corpo procedurale definito nel **Manuale di Sistema di Gestione Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza**.

REV.	DATA	NOTA DI REVISIONE
1	11.12.2023	Emissione Operativa